

PECCATI RISERVATI A MILANO DOPO SAN CARLO (1586-1592)

*Alla memoria
di mio fratello Filippo*

SOMMARIO: I. I «casi» riservati nel Concilio di Trento (1545-1563) – II. I «casi» riservati nella legislazione di S. Carlo Borromeo (1564-1584). Concili provinciali e sinodi diocesani. III. I «casi» riservati in lettere inviate fra il 1586 ed il 1592 da parroci dell'arcidiocesi di Milano al Vicario generale – 1. Premessa metodologica – 2. Concreti casi riservati: 2.1. Incesto – 2.2. Mancato adempimento di legati a favore di luoghi pii – 2.3. Percosse ai chierici – 2.4. Non rispetto del riposo festivo – 2.5. Non rispetto del digiuno nei giorni prescritti – 2.6. Copula dopo gli sponsali ma prima del matrimonio – 2.7. Casi di «blasfemia» – 2.8. Non rispetto dell'obbligo pasquale – 2.9. Assenza del «cunino» – IV. Nota conclusiva.

I. I «CASI» RISERVATI NEL CONCILIO DI TRENTO (1545-1563)

Il Concilio di Trento ha disciplinato i casi riservati nel corso della Sessione XIV (iniziata il 25.11.1551) che si è occupata dei sacramenti della penitenza e dell'estrema unzione. Il capitolo VII di tale Sessione è interamente dedicato ai casi riservati ⁽¹⁾: in sostanza la norma si richiama ai remoti precedenti sui quali si basa la riserva di determinati peccati, il cui fondamento risiede nella particolare gravità di quei peccati che possono per questo essere riservati o ai vescovi nell'ambito diocesano, o allo stesso Sommo Pontefice. Questa riserva – prosegue la norma tridentina – verrà stabilita in particolare (ma non sempre e non necessariamente) per quei peccati a cui è annessa la censura della scomunica. La norma però non fornisce alcuna enumerazione di specifici peccati rientranti nei casi riservati ⁽²⁾, lasciando implicitamente piena libertà agli Ordinari di

(1) Si veda la nota edizione di *Conciliorum oecumenicorum decreta*, ed III, Bologna 1973, p. 708.

(2) Però in altre parti dei documenti tridentini si fa esplicito e concreto richia-

fissarla ciascuno per la propria diocesi, e senza alterare la validità di preesistenti norme in materia di peccati riservati al Sommo Pontefice ⁽³⁾. Però nell'ultima parte di questo canone ci si preoccupa di precisare che, qualora il peccatore versi in pericolo di vita, ogni riserva è automaticamente tolta, e qualsiasi confessore può dare l'assoluzione al morituro ⁽⁴⁾, mentre all'infuori di tale ipotesi il confessore dovrà limitarsi a raccomandare al penitente di rivolgersi al Superiore cui è stata riservata l'assoluzione di quel determinato peccato, astenendosi quindi dal darla lui stesso.

In sostanza, perciò, la norma tridentina qui considerata si limita ad offrire, in materia di casi riservati, la cornice di un quadro all'interno della quale ciascun vescovo diocesano avrebbe poi potuto inserire quei peccati specifici da lui giudicati tali – per la loro gravità, ed anche in rapporto alla situazione peculiare della propria diocesi – da rendere opportuno di farli rientrare fra i casi riservati.

mo a casi riservati: così nella Sessione XXII, capitolo XI del decreto di riforma, che include appunto fra i casi riservati la cui assoluzione è riservata al Sommo Pontefice, la illegittima occupazione ed uso di beni ecclesiastici o di benefici destinati a far fronte alle necessità dei ministri della Chiesa o dei poveri, ed utilizzati invece dall'usurpatore a proprio personale vantaggio (*Conciliorum oecumenicorum decreta*, 741); ed ancora, nella Sessione XXIV, al canone VI del secondo decreto di riforma, si stabilisce fra l'altro che i vescovi hanno il potere di assolvere nel Foro della coscienza, personalmente o tramite un vicario a ciò appositamente deputato, e imposta una pena efficace, i sudditi della propria diocesi che abbiano commesso reati in qualsiasi caso occulto anche se riservato alla Sede Apostolica, con la sola esclusione dell'ipotesi di omicidio volontario (*Conciliorum oecumenicorum decreta*, 764). Altri casi riservati fissati dal Tridentino li ritroveremo nell'esaminare il contenuto della *Tabula* di San Carlo.

(3) La norma tridentina allude qui alla Bolla «in Coena Domini», o «Coenae Domini», che attraverso molte modifiche rimase valida dall'inizio del XVI secolo fino al 1770, e che veniva letta pubblicamente e solennemente ogni anno nel Giovedì Santo (feria V in Coena Domini) nel loggiato della Basilica Vaticana in presenza del Papa, della corte pontificia e con grande concorso di fedeli. Essa conteneva la maggior parte dei casi riservati al Sommo Pontefice, di norma accompagnati da censure. Per un primo approfondimento di questo tema, che esula dai limiti del presente studio ma che si rivelerebbe interessante soprattutto per i suoi risvolti politici e giurisdizionali, rimandiamo a: F. CLAEYS BOUUAERT, voce *Bulle In Coena Domini*, *Dictionnaire de Droit Canonique*, t. II, Paris 1937, coll. 1132-1136; M. BENDISCIOLI, *La bolla 'In coena Domini' e la sua pubblicazione a Milano nel 1568*, in «Archivio Storico Lombardo» n. 54, 1927, 381-399; e soprattutto F. BERTANI, *S. Carlo, La Bolla Coenae, La giurisdizione ecclesiastica in Lombardia ossia Considerazioni storiche – critiche – canoniche sopra documenti di Stato austriaci riguardanti conflitti fra Stato e Chiesa pubblicati da S. E. Stanislao Mancini Ministro sopra la giustizia e i culti del Regno d'Italia*, Milano, 1888.

(4) In questa importante eccezione è evidente la preoccupazione dei Padri Conciliari di far prevalere il principio fondamentale della «salus animarum suprema lex», sul quale torneremo più avanti.

II. I «CASI» RISERVATI NELLA LEGISLAZIONE DI S. CARLO BORROMEO
(1564-1584). CONCILI PROVINCIALI E SINODI DIOCESANI ⁽⁵⁾

E' esattamente questo che fece San Carlo, e ciò fin dal *Primo Concilio provinciale*, svoltosi (il 15.10.1565) subito dopo il suo insediamento nell'Arcidiocesi milanese avvenuto il 23.9.1565, ma da lui accuratamente preparato già nel corso dell'ultimo periodo del suo soggiorno romano.

L'elenco dei casi riservati viene qui riportato:

«Ad eorum etiam criminum, quae infra ordine adscribuntur, licentiam rescandam, prohibemus, ne Confessores quemquam, ullis iis criminibus alligatum absolvant, nisi facultas eis ab Episcopo permessa sit, cuius potestati, et eorum sacerdotum, quos ipse et muneri praeposuerit, eiusmodi absolutionem, in sua cuique Dioecesi reservamus.

Raptores virginum.

Qui moniales violarint.

Qui abortum procurarint.

Qui secundo, vel propinquiore cognationis gradu, incaestum admiserint. Incendarios, et qui damni iniuriaeve causa vites, vel arbores alienas inciderint.

Ecclesiam polluentes.

Homicidas voluntarios.

Qui parentes percusserint.

Qui locis piis infantes exposuerint, cum habeant unde ipsos alant, neque eorum locorum damnum resarcierint.

Notarios qui legata ad pias causas facta, non denunciarint, ex Nostri decreto praescripto.

Qui ad magicas artes, veneficia, superstitiones, et alia huius generis, Eucharistia sacrisve rebus abutuntur.

Qui stateras, mensuras, monetasve adulterarint, corruperintve» ⁽⁶⁾.

A questi dodici casi iniziali, altri si andranno aggiungendo nel corso dei Concili successivi. Così nel *Secondo Concilio provinciale* (24.4.1569), che inserisce fra i casi riservati la copula tra fidanzati dopo gli sponsali ma prima della celebrazione del matrimonio:

«Qui sponsalia contraxerint, si una ante coierint, quam coram Parocho, et testibus Matrimonium inter eos celebratum sit, illius peccati, quoniam in eo saepe delinquitur, absolutionem Episcopo reservatam esse volumus; gravemque illis poenitentiam imponi» ⁽⁷⁾.

(5) La legislazione di S. Carlo è raccolta in *Acta Ecclesiae Mediolanensis*, a cura di A. Ratti, t. II – III, Milano 1890-1892 che verranno citati: AEM.

(6) AEM, t. II, coll. 53-54

(7) AEM, t. II, col. 178. Si tratta di un caso che la norma borromaica denuncia come frequente.

Il *Quarto Concilio provinciale* (10.5.1576) tratta il caso della madre che tenga imprudentemente il figlioletto di età inferiore a un anno nel proprio letto, senza la specifica precauzione ideata e prescritta da San Carlo stesso, detta cunino, o «repagulum»:

«Grave, atque immane facinus est, infantes per imprudentiam illorum suffocari, qui eos, ne annum quidem natos, in cubili, nulla cautione collocant.

Qui quoniam neque alia ratione, neque rei gravitate, qua Deus in primis offenditur, nec vero immanitate nefaria in officio contineri hactenus potuerunt, Nos tale facinus poenis coerceri censuimus.

Itaque quaecumque mulier infantem, anno aetatis non expleto, secum in lectum iacentem non ea cautione tenuerit, quam ab Episcopo praescriptam, Parochus unusquisque et sigillatim demonstrarit; excommunicationis poenam ipso facto subeat: cuius vinculo irretita non absolvatur, nisi gravi atque insigni imposita poenitentia, quae caeteris exemplo sit.

Parochus vero tum saepe populum moneat, ne huius modi infantes secum in lecto unquam teneant, tum etiam evulget, decretum istud, poenamque in decreto sancitam» (8).

Questo caso tocca un triste fenomeno sociale di una certa preoccupante frequenza in quei tempi, e cioè l'involontario soffocamento del lattante ad opera di uno dei genitori, rigirandosi l'uno o l'altra nel proprio letto, nel quale era tenuto abitualmente anche il bambino, per garantirgli un maggior calore, specie nei mesi invernali e nelle regioni montuose. Per impedire il verificarsi di un tale rischio, San Carlo aveva studiato ed attuato un rimedio preventivo rendendone obbligatoria l'applicazione, e cioè la creazione, al centro e per tutta la lunghezza del letto matrimoniale, di un cunino (*repagulum*, *cautio*), a livello più basso di quello delle due sponde matrimoniali, che avrebbe salvaguardato l'infante anche se l'uno o l'altro genitore, rigirandosi nel sonno, avesse inavvertitamente «coperto» (ma su un livello più alto) lo spazio del cunino occupato dall'infante (9).

La norma borromaica non definisce esplicitamente questa ipotesi come caso riservato. Si tratta però per l'appunto di un caso riservato accompagnato da censura, e precisamente da una scomunica che scatta «ipso facto», ossia «latae sententiae».

Il caso riservato dell'assenza del cunino verrà ripreso nel *Sesto Concilio provinciale* (10.5.1582) che stabilisce una certa attenuazione delle norme del Quarto Concilio: infatti si prevede che il vescovo possa sia dispensare, sia delegare ai vicari foranei

(8) AEM, t. II. col. 348.

(9) Al riguardo vedasi: B.M. BOSATRA, *San Carlo difensore della vita*, «Terra Ambrosiana» 29 (1988) n. 5, settembre-ottobre, 69-76.

il potere di dispensa: la norma precedente rimarrà quindi inalterata nella sua severità solo se non si sia provveduto nè alla creazione del cunino, nè alla richiesta della prevista dispensa, naturalmente sostenuta da un'adeguata giustificazione (ad esempio: il particolare sviluppo fisico o la vivacità del bambino, superiori a quelli di un normale coetaneo di 11 o 12 mesi, e la sua conseguente indocilità a starsene rinserrato nel cunino) ⁽¹⁰⁾.

Ma San Carlo si occupò dei casi riservati anche nel *Secondo Sinodo diocesano* (4.8.1568).

Nel Decreto XVIII di tale Sinodo si elencano e si confermano anzitutto le dodici ipotesi di casi riservati già contemplati nel Primo Concilio provinciale, ma l'elenco continua con numerosi altri casi:

• Qui duobus post annis, quam priorum legatorum dies venit, ea piis locis non persolverint, aut eis alia ratione non satisfecerint.

Qui clandestina matrimonia contrahere attentaverint, quive eisdem interfuerint.

Qui fidei vinculo adscripti de matrimonio inter se contrahendo, antequam solemnibus Ritu illud ex praescripto Ecclesiae celebrent, una coeunt.

Qui haereticos, haeresive nomine suspectos, eosve item, qui haereticorum libros habent, si quos tales sciunt non denunciant.

Qui ieiunii diebus, aliisve cum ab Ecclesia vetitum est, nulla legitima causa, aut facultate non impetrata, carne vescuntur.

Qui virginem, aliamve cuiusvis generis mulierem quovis modo compulerit (causis exceptis a Iure permissis) ad habitum cuiusvis Religionis suscipiendum, aut ad professionem conficiendam.

Qui item auxilium, consilium studiumve eisdem praestiterint; aut quovis modo scientes huic actioni praesentes adfuerint, consenserintve.

Qui nulla iusta causa cuiusvis mulieris voluntatem impederint, quominus velum acceperit, vel votum nuncuparit.

Qui clerici item quaevis ecclesiastica Beneficia obtinentes, habitum clericalem non induunt: aut non iis sacris Ordinibus initiati sunt, quos ipsius ecclesiastici Beneficii, quod obtinent, ratio requirit.

Qui maiori excommunicationis vinculo illigati tenentur, interdicti sunt, suspensive, idque sive ab homine, sive a Iure ⁽¹¹⁾.

San Carlo, quindi, in tale Sinodo diocesano non si limita a confermare i dodici casi riservati stabiliti (si osservi) quasi tre anni prima in occasione del Primo Concilio provinciale, ma aggiunge per la sua arcidiocesi altri dieci casi (che scendono a nove togliendo l'ipotesi della copula prematrimoniale dopo gli sponsali, che come abbiamo visto sarà «aggiunta» nel Secondo Concilio provinciale, svoltosi appena otto mesi dopo il Sinodo Diocesano qui considerato).

(10) AEM, t. II, col. 740.

(11) AEM, t. II, col. 821-822

L'esame analitico di questi nove casi ulteriori, validi – si ricordi – per la sola arcidiocesi, presenta un notevole interesse, proprio perchè tali casi aggiuntivi furono presumibilmente il frutto di una meditata decisione di San Carlo, alla luce della esperienza pastorale da lui vissuta nel corso dei primi tre anni del suo governo a Milano. Un approfondimento dei motivi di tale estensione permetterebbe di far luce su una evoluzione interna di San Carlo prodottasi a seguito della conoscenza ormai ben ferma da lui acquisita della propria arcidiocesi e dei suoi problemi: una conoscenza che evidentemente lo indusse a ragion veduta ad ampliare notevolmente, nell'arcidiocesi stessa, le ipotesi dei casi riservati già previste e sancite tre anni prima nella legislazione dell'intera Provincia ecclesiastica milanese.

Inoltre, a ben guardare, la prima serie di casi riservati, quella già stabilita dal Primo Concilio Provinciale, contemplava le ipotesi più gravi (omicidio volontario, aborto, etc.). L'estensione al secondo gruppo di casi ora esaminati (tutti intrinsecamente meno gravi) attuata attraverso il Secondo Sinodo diocesano, probabilmente non a caso riguardava il territorio della sola arcidiocesi piuttosto che quello dell'intera Provincia ecclesiastica: e questo non già perchè i nuovi casi meritassero una specifica sanzione solo nell'ambito dell'arcidiocesi, ma per poter lasciare una totale libertà agli Ordinari delle altre diocesi della Provincia milanese per i casi meno gravi, visto che quelli più gravi erano già stati disciplinati nel Primo Concilio provinciale.

L'ipotesi qui avanzata dimostrerebbe una grande sensibilità gerarchica e un grande rispetto in San Carlo, che avrebbe così volutamente lasciato i propri vescovi suffraganei liberi di stabilire essi stessi (o di non stabilire) nuove ipotesi di casi riservati nell'ambito ciascuno della propria diocesi, essendo stato ormai regolato su base provinciale l'essenziale, ossia i casi più gravi.

Va infine ricordato che nella Parte VI degli AEM del tempo di San Carlo è riportata la raccolta completa, sotto forma di *Tabula* (tavola, nel senso di registro, o catalogo) *censurarum* (termine, questo, da intendersi, qui, come censure riservate, ossia come casi riservati accompagnati dalla sanzione della censura) *et casuum reservatorum*, che fu promulgata da San Carlo sotto forma di editto il 30 aprile 1584, cioè proprio sei mesi prima della sua morte: si direbbe quasi un suo testamento spirituale in questa materia. Il documento, in premessa, prescrive che tutti i parroci ed i confessori della città e della diocesi di Milano devono conoscere le censure ed i casi riservati alcuni al Sommo Pontefice, altri ai vescovi, qui raccolti ⁽¹²⁾.

(12) Se ne veda l'esposizione completa in: AEM, t, III, coll. 415-431. Abbiamo

L'elenco – si aggiunge – comprende, oltre ai casi che «noi» abbiamo ritenuto di riservare in base ad una lista annuale riferita alle esigenze del tempo, anche le censure ed i casi riservati ai vescovi o in forza del diritto canonico, o per sanzioni pontificie, o per decreti tridentini, o per concili provinciali, tutti variamente raggruppati ed indicati singolarmente, in modo che non vi siano dubbi o esitazioni circa la loro inclusione fra i casi riservati. Si raccomanda quindi ad ogni destinatario di non assolvere nessuno da tali censure e casi senza una «nostra» autorizzazione («sine facultate») scritta, sotto pena di scomunica irrogata «ipso facto».

Segue anzitutto un generico richiamo alle censure ed ai casi riservati al Sommo Pontefice in forza della Bolla *Coenae Domini*, alla quale si rimanda, ricordando che essa viene ripubblicata annualmente, appunto «eo ipso die Coenae Domini». Si passa quindi (primo gruppo) alla elencazione delle censure e casi riservati ancora al Sommo Pontefice in base al diritto canonico, singolarmente specificati. Essi sono catalogati a seconda della specie della corrispondente originaria prescrizione legislativa, e cioè: da decreti e da decretali (15 ipotesi), dalle Clementine (9 ipotesi), dalle Estravaganti (17 ipotesi), da raccolte diverse di costituzioni pontificie (75 ipotesi), da costituzioni pontificie relative a privilegi dell'Ordine dei mendicanti (13 ipotesi), dal Concilio tridentino (5 ipotesi).

Vi è poi (secondo gruppo) l'elencazione dei casi (con o senza censura) riservati ai vescovi, tutti con una numerazione unica dal 1 a 93. Anche qui la suddivisione in gruppi è effettuata a seconda della specie della prescrizione legislativa da cui ciascun caso scaturisce: da decreti e da decretali (nn. 1-32), dalle Clementine (nn. 33-45), dalle Estravaganti (nn. 46-52), dal Concilio tridentino (nn. 53-60). Quest'ultimo gruppo si riferisce a otto ipotesi di casi riservati con censura (scomunica «latae sententiae»): ratto⁽¹³⁾, costrizione al matrimonio⁽¹⁴⁾, attentati contro la clausura delle monache⁽¹⁵⁾, costrizione su una donna perchè prenda il velo, o l'aver

motivo di ritenere che la suddetta *Tabula* o *Tabella*, oltre alla larga distribuzione iniziale sicuramente fatta subito dopo la sua promulgazione, venisse ulteriormente inviata a singoli parroci ogni volta che dal loro carteggio con la Curia nascesse in quest'ultima il sospetto di una scarsa conoscenza o memoria delle relative norme, da parte di questo o quel singolo parroco. Ce lo confermerebbero le istruzioni apposte a margine di una lettera fra quelle che esamineremo nella Parte terza, nella quale si dispone appunto, in risposta ad un richiesta del Vicario foraneo di Sforzatica del 23.3.1588, che *mittatur tabella* al medesimo.

(13) Sessione XXIV, primo decreto di riforma, capitolo VI: cf *Conciliorum oecumenicorum decreta*, 758.

(14) Sessione XXIV, primo decreto di riforma, capitolo IX: cf *ivi*, 759.

(15) Sessione XXV, primo decreto di riforma, capitolo V: cf *ivi*, 777-778.

dato consigli, aiuti o favori tendenti allo stesso scopo, o interposizione di consenso o di autorità per convincere in tal senso una donna che si sa ostile a tale passo, o (ipotesi inversa) l'ostacolare senza giusta causa una donna che intenda prendere il velo⁽¹⁶⁾. Seguono cinque censure e casi (nn. 61-65) che sono riservati talvolta al Sommo Pontefice, talaltra ai vescovi.

La Tavola si chiude infine coi casi e le censure sanzionati nei sinodi diocesani borromaici; si tratta di 28 ipotesi (nn. 66-93) fra casi riservati e censure riservate. Un primo gruppo (nn. 66-76 e 79) riguarda i dodici casi riservati che abbiamo già incontrato nel Primo Concilio provinciale; si include (n. 78) il caso riservato, sancito nel Secondo Concilio provinciale, della copula dopo gli sponsali ma prima del matrimonio; si indica (n. 89) il caso della mancata predisposizione del cunino per i bimbi che non abbiano ancora un anno di età; il n. 90 riguarda chi sia corresponsabile di tale mancanza. Le ulteriori 13 ipotesi riguardano: in parte i casi riservati prescritti nel Secondo sinodo diocesano, in parte casi implicanti una censura, come la scomunica a carico del confessore che assolva da casi riservati senza averne avuta la facoltà dal vescovo (n. 85), etc.

Lo scopo di tale Tavola, come del resto spiegato in premessa, è essenzialmente pratico e consiste nella opportunità di concentrare in un unico documento tutti i casi riservati in vigore, in modo che i confessori possano averli sempre sott'occhio, per non correre il rischio di impartire essi stessi involontariamente una assoluzione per un'ipotesi di peccato rientrante fra i casi riservati, senza aver prima richiesto ed ottenuto la necessaria dispensa⁽¹⁷⁾.

(16) Sessione XXV, primo decreto di riforma, capitolo V: cf *ivi*, 777-778; sessione XXV, primo decreto di riforma, capitolo XVIII: cf *ivi*, 781-782

(17) Sui «casi» riservati nella diocesi di Milano, cfr O. MAZUCHELLO, *Tractatus de Casibus Reservatis in Dioecesi Mediolanensi, auctore Oliverio Mazuchello Oblato S.T. et I.V.D. Protonotario Apostolico, et Ecclesiae Collegiatae Canturij Praeposito, cum nova aditione*, Mediolani, 1682: un volume di 705 pagine più 15 di «index notabilium quae in hoc volumine continentur». L'opera è suddivisa in due «disputationes», la prima «De casibus reservatis in communi», la seconda «De casibus reservatis in particolare»; ciascuna «disputatio» comprende più «quaestiones»; ogni «quaestio» comprende più «difficultates», ognuna delle quali si suddivide a sua volta in singoli problemi, numerati, secondo un procedura «a cascata», tipica dell'età barocca. Cf ancora P.F. BUSCA, *Tractatus de casibus reservatis pro confessariis et parochis dioecesis mediolanensis*, Mediolani, ex typ. Cajetani Mottae, 1809 (tale opera è citata anche nel noto *Catalogo libri italiani dell'800 (1801-1900)* (CLIO), T. I, Milano, 1991, 763)

III. I «CASI» RISERVATI IN LETTERE INViate FRA IL 1586 ED IL 1592 DA PARROCI DELL'ARCIDIOCESI DI MILANO AL VICARIO GENERALE

1. *Premessa metodologica*

Questa terza parte è dedicata ai risultati di un'analisi condotta su tre tomi di documenti originali conservati nell'Archivio storico arcivescovile di Milano. Essi comprendono pressochè esclusivamente lettere inviate fra il 1586 ed il 1592 da pastori d'anime dell'Arcidiocesi milanese al Vicario generale pro-tempore della stessa Arcidiocesi, parecchie delle quali contengono richieste di autorizzazione (facoltà) per poter assolvere dei penitenti caduti in qualche peccato riservato, o per poter anche togliere la censura qualora si tratti di censure riservate.

Detti volumi fanno parte dell'Archivio spirituale della Curia milanese, Carteggio Ufficiale (C.U.), e sono contrassegnati sul dorso dalle seguenti rispettive indicazioni: vol. 64, a. 1587; vol. 66, a. 1587-88 (ma in realtà le lettere contenute in questo volume iniziano dall'anno 1586); vol. 67, a. 1587-92. La loro rilegatura in volume, con esterno in pergamena, è successiva non di pochi anni alla data delle lettere, ma di quasi un secolo, risalendo al biennio 1674-75: infatti nel foglio di guardia di ciascuno dei tre volumi vi sono le seguenti annotazioni manoscritte in lingua latina:

- vol. 64: «Epistolae anni 1587 repertae in Archivio et colligatae anno 1675»;
- vol. 66: «Epistolae antiquae, repertae in Archivio, et conglutinatae Anno 1674»;
- vol. 67: «Epistolae scriptae ad reverendissimum Dominum Vicarium Generalem tempore Illustrissimi Domini Gasparis Vicecomitis Archiepiscopi collectae anno 1674».

I tre tomi sono costituiti ciascuno da 30 quinterni, tutti rilegati insieme, ognuno dei quali composto quasi sempre da 6 lettere (molto raramente da 5 o da 7) piegate a metà ed infilate l'una dentro l'altra, in modo che, in ogni quinterno, via via che lo si sfoglia, la prima lettera occupa il primo semi-foglio del quinterno e l'ultimo del medesimo quinterno; la seconda lettera occupa il secondo ed il penultimo semi-foglio, e così via; solo la sesta (ed ultima) lettera, trovandosi al centro del quinterno, potrà essere letta attraverso una successione di pagine consecutiva, dato che non ne abbraccia alcun'altra; ma va anche notato che di solito il testo di ogni lettera è contenuto interamente nel primo semi-foglio, il secondo semi-foglio infatti contiene per lo più solo il nome e la qualifica del destinatario: a quell'epoca infatti non esistevano buste aventi la strut-

tura di quelle attuali, e la lettera stessa, con opportune piegature che ne celavano il testo al suo interno, e con sigillo in cera rossa le cui tracce sono spesso ancor oggi ben visibili, svolgeva anche le funzioni di busta, col nome e qualifica del destinatario scritti sulla parte esterna del foglio ripiegato (è un'usanza durata del resto almeno fino alla metà circa del secolo scorso).

Talvolta (non di frequente) la lettera del parroco porta anche una breve annotazione, evidentemente di pugno del destinatario, con la sua decisione circa il caso riservato sottopostogli, e su cui si sarebbe fondata la successiva sua lettera ufficiale di risposta: una decisione quasi sempre affermativa, come vedremo, spesso con la precisazione circa la gravità della pena da richiedere al peccatore. Quando abbiamo incontrato tale annotazione, non abbiamo mai ommesso di trascriverla, facendola precedere dalla locuzione: «A margine:».

Tutte le lettere considerate portano la data di redazione e la qualifica del mittente («Il curato di ...», «Il Vicario foraneo di ...»), ma solo piuttosto raramente il suo nome e cognome; quando presente, non lo abbiamo mai ommesso.

Ottimo si presenta lo stato di conservazione dei tre tomi, della legatura e delle singole lettere; qualche difficoltà di lettura proviene dalla discontinua qualità dell'inchiostro usato e dal suo frequente impallidimento che dopo oltre quattro secoli permette talvolta la lettura del testo solo con l'uso di una lampada speciale che esalta il contenuto ferro-gallico dell'inchiostro stesso, ma che tuttavia non sempre basta a permettere una lettura sufficientemente sicura.

La scelta dei predetti tomi è stata fatta in considerazione sia della buona concentrazione di casi riservati in tale carteggio, sia del periodo di tempo al quale le relative lettere si riferiscono: si tratta infatti degli anni quasi immediatamente successivi a quello della scomparsa di San Carlo (1584), e quindi può risultare interessante studiare in che modo in quel primo periodo le leggi da lui date in relazione ai casi riservati trovarono pratica applicazione nella sua arcidiocesi.

Non abbiamo preso in considerazione il tomo 65 (composto di 21 quinterni) perchè, pur racchiuso fra i tre esaminati, contiene esclusivamente lettere non di parroci dell'arcidiocesi ma di emissari o rappresentanti dell'arcivescovo di Milano presenti stabilmente a Roma, i quali lo tenevano costantemente informato (per il tramite di Mons. Bernardino Mora, Vicario generale dell'arcidiocesi, o di Mons. Antonio Seneca, Decano del Duomo di Milano, cui tali lettere erano costantemente dirette) circa gli argomenti e le notizie più svariate apprese per lo più nell'ambito della Curia pontificia: è un carteggio «politicamente» molto interessante, ma che esula dai limiti del presente studio.

Premettiamo che nella citazione di singole lettere indicheremo: con C.U. 64 o C.U. 66 o C.U. 67 l'uno o l'altro tomo considerato; con q. 1 ... q. 30 il numero progressivo del relativo quinterno (numero che, negli originali, figura con scrittura dell'epoca, cioè ad opera dell'archivista, sulla prima lettera di ciascun quinterno); con c. 1... c. 6 il numero di posizione di ciascuna lettera (o carta) considerata, all'interno di quel dato quinterno.

Nel prospetto che segue indichiamo il numero dei casi riservati, distinti per qualità, di cui si parla nelle lettere di ciascuno dei tre tomi considerati. Per la scelta dei casi riservati, abbiamo proceduto come segue. I nn. da 1 a 12 si riferiscono, nell'ordine, ai dodici casi riservati di cui al Primo Concilio provinciale e che qui riportiamo sommariamente: 1. rapitori di vergini; 2. chi abbia commesso violenza su monache; 3. chi abbia procurato l'aborto; 4. chi abbia commesso incesto entro il secondo grado; 5. chi abbia incendiato o danneggiato proprietà agricole altrui; 6. chi abbia lordato chiese; 7. gli omicidi volontari; 8. chi abbia percosso i genitori; 9. chi abbia esposto infanti pur potendo mantenerli; 10. i notai che non abbiano denunciato legati a favore di cause pie; 11. chi si dedichi ad arti magiche od a pratiche superstiziose; 12. chi abbia contraffatto bilance, misure, monete.

Il n. 13 è l'ipotesi della copula dopo gli sponsali ma prima della celebrazione del matrimonio, di cui al Secondo Concilio provinciale; il n. 14 si riferisce all'assenza del cunino, sancita nel Quarto Concilio provinciale.

Seguono i 9 casi che San Carlo, nel Secondo Sinodo diocesano, aggiunse ai 12 già contemplati nel Primo Concilio provinciale, e che qui riportiamo brevemente: 15. chi non abbia assolto o soddisfatto un legato a favore di luoghi pii entro due anni dal giorno della sua esecutività; 16. chi abbia attentato o abbia assistito ad un matrimonio clandestino; 17. chi, pur essendone a conoscenza, non denunci eretici, o sospetti di eresia, o chi detenga libri di eretici; 18. chi non rispetti il digiuno nei giorni prescritti; 19. chi abbia costretto una donna a prendere il velo; 20. chi abbia dato aiuto, consiglio od assistenza a chi sia incorso nel caso precedente, e chi, essendone al corrente e presente a tale azione, l'abbia permessa; 21. chi, senza giusta causa, abbia impedito a una donna di prendere il velo; 22. i chierici che, pur titolari di benefici ecclesiastici, non indossino l'abito talare; 23. coloro che, essendo stati scomunicati, vengono anche interdetti.

A queste 23 ipotesi di casi riservati aggiungiamo le seguenti 5: 24. i blasfemi; 25. chi non ha fatto Pasqua; 26. chi ha deposto il falso in giudizio; 27. chiunque non ha rispettato il riposo nei giorni festivi; 28. chi ha commesso atti di bestialità («habuit rem cum

bestiis»): sono ipotesi che, come vedremo, ricorrono con una relativa frequenza – meno l'ultima – nel materiale archivistico in esame, anche se non figurano in alcuna parte delle Tavole di San Carlo. Riteniamo che tale omissione sia dovuta al fatto che la loro inclusione fra i casi riservati risale probabilmente ad una normativa molto remota, anteriore a quella cui si richiama San Carlo nelle Tavole stesse.

Da ultimo, abbiamo precisato un caso riferito ad un'ipotesi che ritorna più di una volta nel materiale archivistico in esame, e che figura al primo posto dei casi riservati «storici», elencati da San Carlo nella prima categoria delle sue Tavole, quella la cui origine si fonda su decreti e decretali ⁽¹⁸⁾ e cioè: 29. Qui suadente diabolus manus violentas in clericum injecerit.

Abbiamo quindi considerato un totale di 29 diversi casi riservati, a ciascuno dei quali corrisponde, in ognuno dei tre tomi considerati, il seguente numero di casi concreti:

	a t. 64	b t. 66	c t. 67	a+b+c Totale
1) rapitori di vergini	—	—	—	—
2) autori di violenza su monache	—	—	—	—
3) chi abbia procurato l'aborto	1	—	—	1
4) incesto entro il II grado	2	2	2	6
5) incendi o danneggi. dolosi	1	—	—	1
6) chi abbia lordato chiese	1	—	—	1
7) omicidi volontari	2	1	—	3
8) chi abbia percosso i genitori	—	—	1	1
9) infanti esposti da chi può mant.	1	—	—	1
10) notai non denunciati legati	—	—	1	1
11) arti magiche	—	—	—	—
12) bilance, misure, monete contraf.	—	—	—	—
13) copula tra fidanzati	5	5	6	16
14) assenza di cunino	22	16	22	60
15) non assolti legati a luoghi pii	3	3	5	11
16) matrimonio clandestino	—	—	—	—
17) eretici, sospetti di eresia	—	—	1	1
18) digiuno non rispettato	7	5	9	21
19) costrizione su donna a prendere il velo	—	—	—	—
20) Id., dando aiuto, consigli etc.	—	—	—	—
21) impedire una donna a prendere il velo	—	—	—	—
22) chierici che non portino l'abito talare	—	—	—	—

(18) AEM, t. III. col. 416.

23) scomunicati che vengano anche interdetti	—	—	—	—
24) blasfemi	11	9	11	31
25) chi non ha fatto Pasqua	10	12	4	26
26) chi ha deposto il falso in giudizio	1	2	2	5
27) chi non rispetti il riposo festivo	7	12	—	19
28) chi ha commesso atti di bestialità	—	1	—	1
29) chi ha percosso chierici	1	5	—	6
	75	73	64	212

In questo prospetto non abbiamo incluso circa 15 casi nei quali il parroco ha richiesto l'autorizzazione preventiva (e quindi teorica) di assolvere dai casi riservati più comuni (blasfemia, assenza del cunino) i penitenti che in futuro avessero dovuto domandargli l'assoluzione: tali richieste venivano fatte di solito all'approssimarsi di festività importanti o di determinati periodi dell'anno liturgico nei quali era prevedibile un grande ricorso di fedeli al sacramento della penitenza (Natale, quaresima, etc.).

Dal precedente prospetto si rileva la totale assenza di richieste per i casi riservati di cui a 10 delle 29 ipotesi considerate. Inoltre, per altre 10 ipotesi, nei tre tomi presi in esame (che, ricordiamo, abbracciano un arco di tempo complessivo di circa sette anni: 1586-1592) abbiamo un numero di casi riservati non superiore a 5 ciascuna. Data la obiettiva scarsissima frequenza di tali ipotesi, nelle pagine che seguono ci limiteremo a considerare le restanti 9 ipotesi le quali, pur rappresentando numericamente solo il 31% delle 29 ipotesi complessivamente considerate, invece sul totale dei casi riservati individuati nei tre tomi rappresentano ben il 93% (196 concreti casi, su un totale di 212).

2. Concreti casi riservati

Nel presente paragrafo si esaminano i casi riservati rientranti nelle 9 ipotesi più frequenti di cui abbiamo appena detto, distribuite in ordine crescente di frequenza, ossia raggruppandole come segue: Incesto; mancato adempimento di legati a favore di luoghi pii; percosse a chierici; non rispetto del riposo festivo; non rispetto del digiuno nei giorni prescritti; copula dopo gli sponsali ma prima del matrimonio; blasfemi; non rispetto dell'obbligo pasquale; assenza del cunino.

Nella descrizione che segue, oltre ad illustrare i singoli casi utilizzando quasi sempre le parole stesse del richiedente l'assoluzione o la dispensa, ci siamo sforzati di mettere in evidenza, se del caso, il profondo spirito pastorale di cui il parroco richiedente dava spessissimo prova, si direbbe prendendo quasi le parti del peccatore, cercando di giustificarlo, di sminuirne la colpa, di evidenziare ogni circostanza di fatto che potesse in qualche modo rappresentare un'attenuante per il penitente, come vedremo di volta in volta.

2.1. Incesto

I casi di incesto sono piuttosto limitati in rapporto alla relativa ampiezza dell'arco temporale considerato.

Con lettera del 7.11.1588 il curato di Olgiate Olona (località poco a nord di Busto Arsizio) riferisce che «ritrovandosi nella mia cura una donna maritata, quale alcune volte ha commisso peccato con un suo compadre carnalmente, et non havendo mai potuto havere l'assoluzione per esser caso riservato, et non potendo anche andar in volta sì per esser impedita per la cura de figliuoli, sì anche per il pericolo di non metter suspitione a suo marito resta ancora in detti peccati, et non solo di questi ma credo ancora esser cascata nel caso riservato per via di havere tenuto una sua creatura fuori del cunino in letto, per il che per non lassarla in detti peccati, ho volsuto pregarla darmi facultà di puoterla assolvere da detti peccati con quella penitenza salutare parrà a Vostra Signoria molto Magnifica et molto Reverenda.» (C.U. 66, q. 21, c. 3). Abbiamo qui un primo caso di lettera che chiameremo multipla, che contempla cioè più di un caso riservato, per giunta qui entrambi relativi alla medesima penitente; ma la lettera prosegue chiedendo «facultà» per altri penitenti: per due altre madri che hanno tenuto fuori dal cunino i loro bimbi, e per una coppia di fidanzati che «hanno hauto alcune volte copula carnale»: incontreremo molto spesso queste lettere con richieste multiple, che naturalmente saranno da noi esaminate nel loro insieme, senza suddividerle fra i vari casi riservati in ciascuna trattati. In questo caso merita anche di essere sottolineata la duplice giustificazione della prima penitente la quale dichiara di non potersi muovere da casa «per esser impedita per la cura de figliuoli, sì anche per il pericolo di non metter suspitione a suo marito»: un doppio motivo di preoccupazione, e il buon parroco di Olgiate li ritiene ambedue legittimi, e quindi meritevoli di esser tenuti nella dovuta considerazione.

Nella lettera del 21.11.1588 il curato di Muggiasca (oggi Muggiasca, presso Vendrognio, nell'Alto Lario, versante orientale) dichiara: «Nella ministratione del sagramento della penitenza m'è occorso una dona,

haver una volta bestemmiato 'l nome d'Iddio, parimente ella ha commesso incesto, per haver hauta copula carnale con uno suo compare. Di più ella deve sodisfar a un legato compreso ne' casi riservati. In oltre duoi fratelli, spinti da avaritia, hano amazato uno bandito, et il caso è publico, perciò se gli piace, et pare ispediente concedermene, di tutti, facoltà de assolverli, gli la chiedo humilmente in nome loro.» (C.U. 66, q. 29, c. 6). Anche qui abbiamo una richiesta multipla: i primi tre casi riservati (blasfemia, incesto, mancata soddisfazione di un legato) riguardano la medesima «dona», quello successivo consiste nell'omicidio volontario commesso da due fratelli, però l'ucciso era un bandito, circostanza che ci sembra sottolineata forse come attenuante, mentre aggravante è che « il caso è publico»; comunque il curato si rimette, si direbbe senza troppo calore, alla decisione del Vicario generale: « se gli piace, et pare ispediente», ossia opportuno: ritroveremo spesso l'aggettivo «espedito», oggi caduto in desuetudine nel significato qui specificato. Ci risulta invece oscuro il richiamo al movente dell'avarizia in questo omicidio.

Con lettera del 12.2.1588 il curato di Carenno (allora nella pieve di Olginate-Garlate, ora sotto la diocesi di Bergamo) espone tre casi, uno di blasfemia ed uno di mancanza del cunino, mentre «Il terzo caso» riguarda «qui comisit incestum ante primum gradum, videlicet, pater habuit rem cum filia sua nata ex adulteris et molto piange questo peccato, et ho levato la occasione et loro comercio et sperono che non più tornaranno in questo errore, con le lacrime molto mi hanno pregato per la loro solvitione». (C.U. 67, q. 19, c. 2): qui il senso di pastoraltà emerge dalla sottolineatura del pentimento dei due responsabili, nonché della avvenuta eliminazione dell'occasione di peccato.

L'arciprete di Liscate (a oriente di Milano, poco a sud di Melzo) in data 13.2.1588 chiede di aver «facoltà di potere assolvere uno il qualle habuit rem cum comatre et questo tale anchora a hauta tunc temporis a fare con una consubrina di questa tale.»

A margine vi è l'annotazione: «Si conceda con penitenza grave, et lunga, et che si levi l'occasione di peccare». (C.U. 67, q. 19, c. 3).

2.2. Mancato adempimento di legati a favore di luoghi pii

Quanto al mancato adempimento di legati a favore di luoghi pii, con lettera del 14.2.1587 il prete Galeazzo Calegari, curato di Valtorta (paese di montagna in capo alla valle omonima, collaterale all'Alta Val Brembana, alla fine del '700 passato sotto la diocesi di Bergamo) chiede «concedermi facoltà di assolvere da alcuni casi riservati essendo che siamo lontani dall'Reverendo nostro Signor

Vicario Forraneò et ancho per il pericolo grande delli lovini (= slavine, n.d.r.), cioè neve che cade dai monti insieme con sassi»; alcuni «hanno lasciato passare il bienio senza haver adempito alcuni legati pii, et per la carestia dell'presente anno dicono di non potergli adempiere e per tanto petunt dilationem». La richiesta è multipla: si richiede infatti anche la facoltà di assolvere «una persona quale ha mangiato carne in venerdi una o due volte havertentemente non però per disprecio di Santa Chiesa (...) item di uno quale ha ritrovato una borsa con dentro quatro libre (= lire); et essendo povero l'ha dispensate (= spese): come m'ho da deportare verso di lui; et questo è quanto m'occorre all'presente.» (C.U. 64, q. 3, c. 4). Ci limitiamo qui a sottolineare la fondatezza del richiamo iniziale alle difficoltà della stagione (siamo a metà febbraio) in una località a quasi 1000 m. di altitudine, circostanze che almeno a quell'epoca dovevano rendere quel villaggio quasi del tutto isolato nei mesi invernali.

Dal medesimo curato e dalla stessa località abbiamo una seconda lettera, del 14.3.1588, ossia di circa un anno dopo, nella quale si fa presente la distanza (7 miglia) dal Vicario foraneo, per giunta con strada molto ardua e montuosa, il che rende difficile indirizzare a lui tutti i penitenti caduti in casi riservati. «Per tanto desideroso di obbiare a questo per salute delle loro animae, humilmente ricorro da Sua Signoria molto Reverenda pregandola resti servita di concedermi la facoltà di potere assolvere dalli infrascritti casi (se così però Vostra Signoria giudicherà espediente), primo, di quelli che non hanno sodisfatto alli legati pii havendo lasciato passare il doi anni (a margine: 'concedatur data saltem cautione satisfaciendi intra sex menses'); et ciò dicono che l'hanno fatto per impotentia com'anco di presente dicono che non pono sodisfare per la calamità dell'anno. Secondo, alcuni quali si son data la fede di pigliarsi in matrimonio, et ante benedictionem hanno usato insieme (a margine: 'concedatur cum penitentia gravi') ; terzo, uno nodaro quale ha tralasciato il tempo di manifestare uno solo legato pio; havendo per l'innanzi li altri fidelmente denunciati (a margine: 'concedatur et absolvatur, facta denunciatione'). Quarto, s'alcuno haverà tenuto li putini in letto senza il cunino benchè di questo non so se farà bisogno, per le riprensione tante che gli sonno fatte.» (C.U. 67, q. 30, c. 6). Quest'ultima è quindi una richiesta che potremmo chiamare «preventiva», fatta cioè in previsione di un prossimo verificarsi di quel caso riservato che è costituito dall'assenza del cunino.

Il curato di Villa d'Adda (sulla sponda sinistra del fiume, lungo la pedemontana fra Bergamo e Lecco) con breve lettera del 2.3.1587 sottopone ben quattro situazioni di peccatori caduti in casi riser-

vati: alcuni per aver prestato falso giuramento, altri per «haver condito li cibi (...) di grasso», altri sono «restati de' legati»; infine qualche «reciduato (= recidivo) nella blafemia» (C.U. 64, q. 17, c. 2).

Il curato di Premana (paese di montagna – 1000 m. – nell'Alto Lario, all'inizio della Val Varrone) con lettera del 17.6.1587 rivolge una richiesta multipla, spiegando nell'ultima parte che vi sono diversi cui fa carico far celebrare messe per legati ricevuti a tal fine, e per non soddisfare tali legati restano inconfessi: si richiede quindi quale sia la mercede da ricevere per le messe relative a tali legati. Nella parte precedente tale lettera precisa che «molti della mia parrocchia hanno bestemato il nome di Dio et della Madonna, et Santi»; poi che «una famiglia di mia cura hanno mangiato carne, nelli tre giorni delle lettanie, et mi allegano che l'hanno mangiata per necessità, però anco io faccio fede come sono poveri, sì che ricerco (= richiedo) autorità di posserli assolvere». (C.U. 64, q. 19, c. 4): dove lo spirito pastorale risulta evidente nella sottolineatura della circostanza che chi ha mangiato carne nei giorni proibiti lo ha fatto solo per non disporre di cibo alternativo a causa del proprio stato di povertà.

Con lettera del 22.6.1587 il curato di Ligurno (località del Varesotto, vicino al confine svizzero), di nome Filippo, comunica che «si ritrova uno homo qua nella nostra cura il qual è interdetto per non havere satisfatto a uno legato de suo padre già anni doi passati. Hora ha deliberato di satisfare, et pregha la Signoria Vostra molto Reverenda si degna concedermi licentia di poterlo absolvere et cossì si spera.» (C.U. 66, q. 11, c. 3): qui si tratta di un precedente caso riservato al quale era già stata applicata la censura dell'interdetto; ora, essendo venuta meno l'ipotesi che aveva provocato l'interdetto, si richiede di assolverlo, naturalmente anche togliendogli l'interdetto.

Il curato di Airuno (sulla destra dell'Adda, poco a sud del lago di Garlate) con lettera del 6.8.1588 informa che «fra gli altri di mia Cura che l'altro giorno furono interdetti dall'ingresso di Santa Chiesa di commissione di Monsignor Vicario Criminale per non haver satisfatto al legato al che è obligato, et per non essersi comunicato nella pascha passata v'è uno chiamato per nome Giovan Pietro Magno il quale havendo hora satisfatto per la più parte et nel resto dato quella cautione si richiecha hora con grandissimi segni christiani fa istanza affinché sii rimesso nel pristino suo statto. Pertanto vengo da Sua Signoria Illustrissima et molto Reverenda suplicandole si degni dar facultà si possi assolvere.» (C.U. 66, q. 27, c. 2).

Il Prete Gioseffo Guarinoni, curato di Santa Brigida in Lorentino, pieve di Olginate (nei pressi di Calolziocorte) in data 24.2.1592 fa un lungo esposto per denunciare l'inadempienza di un certo «Lo-

renzo Rota, habitante a Fopinigo, cura di Calolzio», che era stato incaricato dagli eredi di eseguire un legato di 100 messe lasciato dal defunto «Martino Bonaiti da Socornola, cura di Santa Brigida»: il reclamante Guarinoni sarebbe appunto il (mancato) beneficiario di tale legato, e si raccomanda perciò al Vicario generale perchè intervenga energicamente presso il curato di Calolzio per l'esecuzione del legato stesso, non potendo agire egli stesso perchè l'inadempiente non è un fedele della sua cura. A margine è annotato: «Scrivere l'alligata al Curato di Calolzio perchè non admetta alli santi Sacramenti Lorenzo Rota, sino che non habbi sodisfatto all'obbligo che ha di far celebrar le messe nella chiesa di Socornolla, sotto pena a esso curato di pagar del suo.» (La chiesa di Socornola – ora Sottocornola –, indicata dal defunto, apparteneva alla cura di Lorentino: di qui l'evidente interesse del curato di quest'ultima parrocchia per ridurre alla ragione l'inadempiente Lorenzo) (C.U. 67, q. 4, c. 2).

Prete Benedetto Galli, curato di Fagnano (fra Milano e Abbiategrasso, lungo il Naviglio), con lettera priva di data perchè giunta mutila (a tergo è annotato però: 16 marzo 1588) fa presente che «vi sono alcuni qualli sono ricascati forse due volte, nel caso, per non haver sodisfatto a legati, ma hora si trovino haver'sodisfatto. Alcuni altri hanno incominciato, et credo sodisfaranno quanto sia possibile. Però ancho per questi gli supplico gratia». La lettera prosegue chiedendo la facoltà di assolvere alcuni che sono incorsi «spesse volte» nella bestemmia, «e ancho due persone inferme, hanno mangiato di carne, senza lisenza, credo per simplicità»: espressione, quest'ultima, che la dice lunga sull'intento del richiedente di sottolineare la buona fede dei due infermi, pur nel loro fallo. A margine la decisione: «Si concede facultà nell'udire la confessione generale di quelle due persone delle quali ci scrivete et potere assolverle da casi reservati osservando però (...) l'avvertenze prescritte nelle tavolette et concilii, anco provinciali. Si concede di assolvere quelli che hanno sodisfatto i legati pii per la negligenza comessa, et anco quelli che hanno cominciato a pagare sodisfacendo pienamente overo dando sicura cautione (...) Si concede anco facultà di assolvere dalla biastema.» (C.U. 67, q. 13, c. 3).

Il curato di Margnio (Margno, nella Valsàssina) con lettera del 27.3.1588 avanza una richiesta multipla per aver «facoltà d'assolver'una giovine che stando il consenso, a habbuto copula carnale cum il sposo avanti sia solenizzato il matrimonio»; poi per «alcuni miserabili che per causa di questa estrema carestia hanno mangiato carne (...) in questa quadragesima»; indi fa presente che «il nostro Reverendo Vicario Foraneo non ha alcuna facultà: e necesariissimo che habia autorità delli casi reservati, et se non de tutti almeno de

quelli quali sogliono occorere più speso come de tutti li biestematori (...) de quelle donne et homeni scomunicati per causa del cunino, de quelli che hanno sotisfato et sottisfaranno a' legati pii». (C.U. 67, q. 21, c. 2): quest'ultima ipotesi si riferisce evidentemente alla generica facoltà di togliere l'interdetto a chi, sia pure in ritardo, si sia deciso a adempiere un legato.

2.3. Percosse ai chierici

I casi di percosse ai chierici sono i seguenti. Con lettera del 2.7.1587 il prevosto di Arcisate (poco a settentrione di Varese, in Valceresio) comunica che «è restato scomunicato un povero giovine, chiamato Matteo de Marino, di questa mia terra di Arcisate, per haver percosso un chierico, qual contendeva ad un'altro figliolo, et non avendo hauto occhio che fosse chierico gli diede uno schiaffo. Pertanto desidero da Sua Signoria molto Reverenda facoltà d'assolverlo; puoiche veramente dimostra gran pentimento et pronto a far quanto gli verrà comandato da Santa Chiesa, et da Sua Signoria molto Reverenda» (C.U. 66, q. 12, c. 1) : dove è evidente l'intento attenuativo del richiedente, nel sottolineare la circostanza che l'autore del gesto, al momento in cui lo compì, non si era reso conto di stare per percuotere un chierico.

In data 29.10.1588 il prevosto di Asso (nella Valassina, fra Erba e Bellagio) informa che «una dona, che vedendo uno chierico che voleva percotere una altra dona li andò in cuntra con gran colera et li dete una percosa tale che lo fece andare per terra. Questa dona è venuta per confesarsi et me a contato prima questa causa et lo fata diferire con dirli che avrei scritto per la solutione (= assoluzione) ala quale me aspetto risposta quanto prima.» (C.U. 66, q. 15, c. 6). E' uno dei pochi casi in cui il richiedente si mantiene su una posizione neutra: si limita a riferire il fatto, senza esprimere alcuna valutazione personale.

Ippolito Seta, preposto di Busto, in data 29.9.1586 riferisce di percosse date da un giovane chierico non tonsurato, di cui viene fatto il nome, ad un chierico tonsurato: quello incorse nella scomunica, ma ora si chiede la facoltà di toglierliela e di assolverlo (C.U. 66, q. 24, c. 1).

Il prevosto della Valsässina in data 8.8.1588 comunica di essere stato lui stesso percosso «da uno forastiero che dimorava nella sua cura. Et perche detto forastiero ha monstrato e monstra segno di penitenza» chiede di poterlo assolvere (C.U. 66, q. 26, c. 3).

Il curato di Muggiasca, che abbiamo già incontrato, in data 14.11.1588 chiede facoltà di assolvere dalla scomunica un giovane «per haver a' giorni prossimi passati, sotto 'l portico della chiesa

(non è però consacrato) bastonato, senza esser da niuno visto», un chierico di Muggiasca, del quale viene fatto il nome (C.U. 66, q. 28, c. 2). Qui l'intento pastorale emerge dalla duplice circostanza messa in evidenza: che il fatto è avvenuto sì sotto il portico della chiesa ma che questo non era consacrato; e che nessuno era presente, quindi non si è prodotto scandalo alcuno, e pertanto una penitenza pubblica non sarebbe strettamente richiesta.

Abbiamo infine un caso, per così dire, rovesciato, nel quale cioè il chierico non è la vittima ma l'autore dell'atto di violenza. Lo riferisce il prevosto di Seveso che narra un fatto accaduto nella vicina terra di Solaro (entrambe località ai margini della Brianza, a oriente di Saronno) con sua lettera del 3.7.1587: vi si parla di un «tumulto» nel quale un chierico, specificamente nominato, era il «capo della rissa», e non si lasciò calmare neppure dall'intervento di un paciere al quale anzi finì col dare «alcune botte con un bastone» (C.U. 64, q. 5, c. 1). A margine la seguente annotazione: «Riferisca se di questo fatto il popolo ne ha patito scandalo, et se il chierico sia iscritto a chiesa alcuna alla qual serve o veramente habbi beneficcio, che poi se darà resolutione.»

2.4. Non rispetto del riposo festivo

Per quanto riguarda l'obbligo del riposo nei giorni festivi, si premette che la legislazione borromaica non solo escludeva qualsiasi genere di lavoro e di commercio le domeniche e nei giorni festivi, ma non ammetteva neppure qualsiasi genere di passatempo pubblico, come dei suonatori che si esibissero in pubblico, e peggio ancora che alle loro musiche dei giovani si dessero a danze in giorni festivi: questo per non profanare una giornata che doveva essere interamente dedicata al culto del Signore ⁽¹⁹⁾.

(19) Dell'obbligo, per i fedeli, di osservare il riposo festivo gli AEM di San Carlo si occupano in varie parti: così nel Sesto Concilio provinciale, all'inizio, a proposito *De diebus festis*, si stabilisce come questi – oltre le domeniche – debbano essere esplicitamente fissati in ogni diocesi dal relativo vescovo, in rapporto all'anniversario di questo o quel santo il cui culto sia particolarmente sentito in quella data diocesi (AEM, t. II, coll. 732-733).

Nell'Undecimo Sinodo diocesano si precisa quali sono le attività da cui ci si deve astenere nei giorni festivi, facendo divieto fra l'altro dell'esercizio di commerci, di empori, mercati, condannando esplicitamente «cupedinarios, sartores, offellarios, caeterosque, qui irritamenta gulae ad vendendum exponunt; qui flores item, unguenta, aves, et alia eiusmodi die festo vendunt» (AEM, t. II, coll. 1035-1040).

Inoltre negli AEM, Pars III, *Edicta varia, Ordinationes, et Decreta*, si riporta l'«Editto per la osservanza delle feste», del 13.11.1574, in lingua volgare, subito seguito da quello «per la prohibitione di giostre, e spettacoli nelle domeniche, e feste», del 7.3.1579, sempre in volgare. Indi seguono due Ordini: «che non si

Così il preposto di Cantù (in Brianza) con sua lettera del 26.4.1587 comunica che vi sono due suonatori che non intendono astenersi dal suonare in giorno festivo, per il che sono stati esclusi dal ricevere i sacramenti ma non dall'entrare in chiesa; si precisa che saranno subito riammessi alla comunione non appena avranno assicurato con giuramento che per il futuro si asterranno dal suonare di domenica (C.U. 64, q. 2, c. 2).

Il curato di Saronno con lettera dell'11.8.1587 segnala che per ordine del Vicario foraneo ha interdetto dall'ingresso in chiesa alcuni «per haver lavorato pubblicamente in giorni di festa»; ma alcuni di essi sono infermi, e si supplica a nome loro di conceder licenza per l'assoluzione, con la penitenza che il Vicario generale giudicherà opportuna «per castigo loro, et per essemplio degl'altri» (C.U. 64, q. 2, c. 3).

Il prevosto di Lecco con sua del 18.1.1587 informa di aver irrogato l'interdetto a coloro che il giorno di San Nicolò, patrono della città, «violorno» la festa vendendo pubblicamente anche nell'ora degli uffici sacri; citati, non si sono presentati; ora però sono venuti chiedendo misericordia, pronti alla penitenza. Si chiede quindi autorità di poterli assolvere. A margine: «Concedatur facultas absolvendi hactenus interdictos imposita illis salutari poenitentia et pecuniaria aplicanda Scollae S.mi Sacramenti.» (C.U. 64, q. 21, c. 6).

Con lettera del 4.2.1587 il prevosto di Appiano (oggi Appiano Gentile, nel Varesotto) informa che «Dominica passata et il giorno seguente della Purificatione della Beata vergine, si tennero balli publici nella terra di Guenzate [vicinissima ad Appiano Gentile] con grandissimo concorso delle terre vicine, il che io lo seppi se non doppio. Però mi è parso darne avviso a Vostra Signoria molto Reverenda aspettando da Lei ordine per dare castigo a detta terra. Gli sonatori furono di Senago (assai distante, a sud-est di Saronno: n.d.r.) (...) Ordinarà quello che circa di ciò havrò di fare.» (C.U. 64, q. 22, c. 5).

Vincenzo Albani, prevosto di Brivio (sulla riva occidentale dell'Adda, a sud di Olginate), con lettera del 27.4.1587, dopo aver esposto una questione amministrativa, chiede di poter assolvere «alchuni di mia cura dal interdetto, chi per balli ne giorni festivi, chi per lavorar la festa, et altri per non si esser confessati et comunicati la santa Pascha». (C.U. 64, q. 26, c. 1).

venda, ne compri in giorno di festa», dell'11.11.1581, e «che non si facciano maschare nei giorni di festa», del 27.1.1582, che fa esplicito divieto di «giostre, spettacoli, tornei, balli, maschere e dissolutioni che ne seguono». (AEM, t. II, coll. 1111-1118).

Per dare un'idea della severità della proibizione di qualsiasi commercio in giorno festivo basterà dire che l'obbligo generale si estendeva anche ai «fornari», per tutte le 24 ore del giorno.

Con lettera del 23.9.1587, il curato Pasino Pisoni di Mariano (oggi Mariano al Brembo, presso Bergamo) e Vicario foraneo di Sforzatica, espone il caso di un «sonatore (...) che vorrebbe pigliar per moglie una giovine di questo istesso Vicariato, et sono fatte le promissioni: et doppo fatte esse promissioni, hanno hauta copula carnale fra loro; et oltre ciò il sonatore ha sonato il giorno della festa (...) anco questa pascha prossima passata». Ora promette «di non sonar più in giorno di festa per ballar; et l'istessa giovine ancora lei ha ballato in giorno di festa; sono venuti da me per l'assolutione, sì della della copula carnale hauta fra loro, quanto anco per il sonar, et ballar.» Per entrambi si richiede la facoltà di poterli assolvere (C.U. 64, q. 29, c. 3).

Girolamo Bonacina, prevosto della Valsassina, con lettera del 10.7.1588 fa presente che un fedele, specificamente nominato, «nel giorno della solennità de SS. Sacramento, ha laoratto pubblicamente a bottega aperta posta in strada publica. E perche essendo ripreso s'è essebitto (= dichiarato disposto) di pagare quella condenatione che li sarà ordinata da superiori.» Il prevosto sembra qui rincarare la dose perchè prosegue suggerendo: «acciò oltra la condenatione, faccia che sia essempro in quelli che si sono scandalizzati.» (C.U. 66, q. 4, c. 5).

Augustino Panigharola, della cura di Basiglio (nella Bassa milanese), con lettera del 26.11.1588 si riferisce ad un precedente interdetto comminato ad un fedele per aver acquistato oche «da mercanti d'oeche» in giorno di festa: ne chiede ora la liberazione per il peccatore e per sua moglie, evidentemente complice in tale precedente acquisto (C.U. 66, q. 22, c. 5).

Giovanni Pietro Gallo, curato di Lurago (ora Lurago d'Erba), con lettera del 1.8.1588 chiede quanto segue: «Havendo certi miei parochiani lavorato pubblicamente il giorno di Santo Giacobbo Apostolo (cioè il 25 luglio: n.d.r.), cosa che generò qualche scandalo e sarà causa che ogni giorno meno si osservino le feste de Santi, son ricorso humilmente da essa acciò La mi prescriba che via ho da tenere con loro»; e poco più avanti: «Sonvi poi certi molinari che conducono a questi mia parochiani la farina gli giorni festi senza alcuno riguardo che siano di commandamento o no, e perciò riputerò a gran favore se mi farà intendere che via ho da tenere anco con loro, acciò lascino queste pessime usanze.» (C.U. 66, q. 26, c. 5): la lettera contiene quindi la richiesta di come contenersi («che via ho da tenere») a fronte di tali comportamenti irrispettosi dell'obbligo del riposo in giorno festivo, quindi indirettamente anche se sia opportuno o meno irrogare una censura di fronte al duplice caso occorso (lavoro pubblico e consegna di farina in giorno festivo), una censura che il buon sacerdote non si sente di comminare ipso facto lui stesso.

Il 16.11.1588 il curato di Cànaro (oggi Cànnero, sulla sponda piemontese settentrionale del lago Maggiore) denuncia «molti delinquenti in giorni di festa, quali sono stati trovati più volte in fatto» per «il far pane in feste d'Apostoli et feste di voto, il lavorare nelle terre et certi altri negotii rusticali... sono anchora certi pristina li quali vendono pane il giorno della dominica doppo la messa pocho lontano dalla chiesa nel qual loco sogliono quasi tutti fermarsi»: chiede quindi l'autorizzazione di punirli secondo il delitto. A margine è annotato: «Interdicere pubblicamente tutti quelli che contravvengono allo editto.» (C.U. 66, q. 29, c. 4).

Il prevosto di Olginate in data 15.11.1588 comunica che un fedele della cura di Val d'Erve è stato colpito da interdetto «per aver lavorato in giorno de festa in tagliare uno pocho d'erba, da passare le bestie, quale è venuto da me per l'assoluzione ma non havendo io tal facoltà mi ha pregato che ne scrivesse a Sua Signoria acìò fusse liberato ateso che non a intentione di lavorare più le feste» (C.U. 66, q. 29, c. 5): dove è evidente lo stato di necessità messo in luce dal richiedente, e cioè l'esigenza del penitente di disporre del foraggio necessario per nutrire le proprie bestie.

Il 5.11.1588 il curato di Introbio (nella Valsassina, mezza montagna) chiede l'assoluzione per «uno di più pii huomini che habbi nella mia cura qual si comunica ogni domenica non pensando alla gravezza della pena del interdetto cominato ipso facto a chi contravevava in non osservar delle feste per l'Editto novamente pubblicate macinò la sera delli Apostoli Simone et Giuda (cioè il 28 ottobre: n.d.r.) subito doppo l'Ave Maria ... non però pubblicamente.» (C.U. 66, q. 30, c. 4).

Lorenzo Cavallo, curato di Brugora (piccolo centro presso Erba), in data 12.12.1588 avanza una richiesta multipla «avicinandosi la festa della Natività del Signore, nella quale sogliono quasi tutti li miei subditi fare la S.ma Comunione»: chiede quindi di aver facoltà di assolvere «quelli quali hanno bestemmati», dei mercanti di lana i quali «il giorno d'ogni santo» hanno commerciato dei panni «con gran scandalo, et a questi a mio giudicio gli potrà imporre pena pecuniaria, et che siano asolti in publico», inoltre «due donne quali sono reciduati» (= recidive, ma non se ne precisa il peccato). A margine è annotato: «Concedatur» in tutti i casi esposti, ma per il primo caso con l'aggiunta: «nisi sit cum scandalo publico.» (C.U. 66, q. 30, c. 6).

2.5. Non rispetto del digiuno nei giorni prescritti

Quanto al mancato rispetto dell'obbligo del digiuno nei giorni prescritti, il curato di Olgiate Olona (presso Busto Arsizio) in data 2.1.1587 con richiesta multipla informa che fra le molte persone da lui confessate in quei giorni di festa ve ne sono alcune che hanno bestemmiato il nome di Dio «ma non però atrocemente et in colera (...) et un altro che ha mangiato minestra condita di grasso credo in venerdì et in altro tempo proibito, et tutti gli ho mandati indietro dubitando che siino incorsi in casi riservati, ma desiderando essi di comunicarsi in questa solennità dell'epifania, ho volsuto con questa mia pregarla darmi licenza di poterli assolvere acciò possino conseguire il suo (= loro) buono desiderio di comunicarsi in questa solennità dell'epifania non essendo(si) potuto comunicare in la festa di Natale. Per una donna poi quale per alcune occasione è bisogno che faccia una confessione generale la vorrei pregare ancora darmi autorità che per questa volta la potessi assolvere de tutti i casi riservati che potesse esser incorsa acciò possi fare detta confessione con quietezza della coscienza sua» A margine è annotato: per i primi due casi: «concedatur facultas in hiis casibus»; per l'ultimo: «concedatur absolutio pro hac vice tantum». (C.U. 64, q. 4, c. 3).

Giacomo Spada, curato di Robiate (oggi Robbiate, sulla sponda destra dell'Adda, presso Merate), il giorno 1.4.1587 invia richiesta multipla «a favorirci di concedermi facultà piacendoli d'assolver alchuni di mia cura da casi riservati, duoi sposi, che hanno consumato il matrimonio nanti che sia celebrato in Chiesa, et altri che hanno biastemmato, et altri, che hanno inavertentemente mangiato di grasso in una vigilia, et altri che hanno balato in giorno di festa, et (...) la supplico darli anche la penitenza salubre, il nostro Signor Vicario foraneo non vole usar la facultà concessali, et alchuni di detti sono vechii, non puono far viaggio, et così priego Sua Signoria molto Reverenda farci gratia etc. » (C.U. 64, q. 6, c. 1).

Il curato Pisoni, di Mariano, che abbiamo appena incontrato, con lettera del 25.5.1587 sottopone al Vicario generale tre diverse ipotesi di casi riservati: 1. Omicidio di un uomo da parte di un giovane che era stato provocato perchè l'ucciso aveva offeso suo padre: si chiede facultà di assolverlo perchè è pentito di ciò che ha fatto; 2. Due donne del Vicariato di Sforzatica, delle quali una confessa di aver soffocato una sua figliola nel letto, però inavertitamente, senza volerlo; l'altra non è sicura di averlo soppresso lei, ma dubita; l'una e l'altra chiedono umilmente la facultà di essere assolte; 3. Alcuni hanno mangiato grasso nei giorni proibiti, per ignoranza; una donna ha deposto il falso in giudizio. Chiedono tutti facultà di essere assolti (C.U. 64, q. 18, c. 6).

Giovanni Pietro Borella, curato di Ceriano (oggi Ceriano Laghetto, presso Saronno), con lettera del 20.3.1587) avanza una richiesta multipla per vari casi riservati capitatigli durante le confessioni, frequenti «in questi giorni quatragessimali»: « Che duoi nel tempo delli sponsalicii habuerunt rem ante benedictionem matrimonii; 2. Che inavertetamente una donna condì di grasso uno disnar, o cena fosse, et tutti di casa ne mangiorno, et non se ne accorsero se non al mezo del mangiare et subito per quanto mi hanno detto desmisero; 3. Che una altra donna ha tenuta un putto fora della cunetta, et per quanto ella mi ha detto questa è statta la prima volta.» Il quarto è un caso di blasfemia ed il quinto di dichiarazione falsa resa in giudizio. «Et così vedendo tutti questi dolenti, et malcontenti de questi peccati et con proposito di non più inciamparsi in tali errori, suplico da Sua Signoria Illustrissima et molta Reverenda l'aspetato intento, cioè di poter assolvere questi poveri penitenti, et di più occorendomi altri casi reservati per tutta l'ottava di pasqua di potergli assolvere.» (C.U. 66, q. 10, c. 3). In questa bella e complessa lettera lo spirito pastorale del richiedente spunta fuori nel secondo caso, nella sottolineatura che la donna condì di grasso il desinare inavvertitamente, coinvolgendo senza volerlo tutti i familiari, ma tutti interruppero il pasto non appena se ne furono accorti; nel terzo caso, nella precisazione che la donna della cunetta non è recidiva («è statta la prima volta»). Merita anche di essere notata la richiesta finale di una autorizzazione anticipata, o preventiva, «occorendomi (=capitandomi) altri casi reservati per tutta l'ottava di pasqua di potergli assolvere», senza necessità, cioè, di un apposito carteggio a posteriori. Ma particolarmente notevole appare la perorazione generale, estesa a tutti i casi riservati esposti, fondata sul fatto che tutti questi penitenti sono accomunati dall'esser «dolenti e malcontenti», ossia pentiti e addolorati per il loro stato di peccato, e non intendono più ricadervi: questo può ben attestarlo il curato che li vede («così vedendo») in questo stato afflitto e doloroso nel quale essi versano: è un'immagine di altissima commovente carità.

Il curato di Santa Brigida d'Averara (paese di montagna nella Valtorta, ora in diocesi di Bergamo) scrive una lettera in data 7.2.1592 per «darli aviso che in queste parti per l'estrema carestia questi poveri popoli non possono osservare la quadragessima. L'onde è necessario che gli sia concessa facoltà, et dispensarli conforme al solito, che possano usare del latte, buthiro, et formaggio, massime li ferrari, carbonari, borelleri, et poveri.» (C.U. 67, q. 4, c. 5). La situazione di generalizzata carestia, nella parte più cruda dell'inverno, induce questo sacerdote a richiedere una dispensa generale per il proprio popolo, e particolarmente per alcune categorie di persone che non avrebbero modo di rimpiazzare i

derivati del latte, evidentemente l'unico prodotto locale, con alimenti di altra origine.

Il prevosto di Tessere(te) (val Capriasca, in territorio elvetico) con lettera del 1.2.1592 (stesso mese di quella precedente) scrive che «qua nella nostra plebe Capriascha è solito che la quatragesima si usa laticini come buter, formagio per la penuria. E questo anno particolarmente è tanta penuria che più non si po dire; pertanto ricorro a Sua Signoria Reverenda si degni darmi il modo che ho a tener. E di più domando licentia di poter asolvere alcune done che hano tenuto li figlioli in letto.» A margine è annotato: «Mi contento che stando la penuria, et calamità di questo anno possiate tollerare che quelli, che ne havranno bisogno et necessità, con le avvertenze solite possino nella prossima quadragesima usar de laticinii, et vi concedo facultà d'assolvere le donne della Vostra Parochia, che mi scrivete esser incorse nel caso riservato del cunino con quella penitenza che vi parerà». (C.U. 67, q. 8, c. 1).

Di cinque anni prima è invece la lettera dell'8.3.1587 di Giacomo Scappa, curato di Agra (nel Luinese), che si richiama anche lui allo stato di carestia, evidentemente ricorrente: «Circa alla quaresima gli è povertà assai; molti restano che non hanno vino nè grano nè oglio; dimandano licenza di usar latte, et butero». (C.U. 67, q. 15, c. 3).

Giovanni Antonio Pachinetti, curato di Cànaro (oggi Cànnero, località che abbiamo già incontrato), in data 23.3.1588 segnala la trasgressione di alcuni della sua cura dell'osservanza della quaresima: «altri in mangiar formagio, et butiro, ovi, et uno solo carne, ma per grandissima necessità, et per esser lontani da Canobio per ricorso del Vicario foraneo: humilmente gli supplico concedermi facultà d'assolverli, insieme con tutti quelli casi dell'editto riservati a Sua Illustrissima Signoria dandogli le penitenze secundo il delitto et scandalo». A margine: «Si concede facultà attente (=attese) le cause che hanno mosso quei poveri a trasgredire dandoli penitenza salutare...» (C.U. 67, q. 21, c. 6).

2.6. Copula dopo gli sponsali ma prima del matrimonio

E', questo, un caso riservato piuttosto frequente, che ci è già occorso di esaminare anche nei sub-paragrafi precedenti, in occasione di richieste autorizzative multiple da parte di curati della arcidiocesi. Già si è detto che San Carlo stesso non si nascondeva la frequenza del fenomeno ⁽²⁰⁾.

(20) Cf n. 7.

Con lettera del 1.11.1587 il curato di Concorezzo (poco a oriente di Monza, in pieve di Vimercate) chiede «auttorità di assolver uno sposo et una sposa, qualli han peccato carnalmente. Et perchè hanno stabilito con li parenti et amici di celebrare il matrimonio dominica prossima che viene, vorriano quanto prima confessarsi, et comunicarsi, nel che se mancassero over se fussero per l'assolutione mandati da altri vi saria gran pericolo di manifestare il peccato il quale è secreto.» A margine: «concedatur, imposita salutari poenitentia». (C.U. 64, q. 21, c. 2).

Il prevosto e Vicario foraneo di Asso con lettera del 20.9.1587 presenta una richiesta multipla: «esendo fato uno sponsalicio et non avendo ubedito il mio comandamento che non andase il sposo in casa de la sposa, li è andato et à habitato carnalmente con la sposa» (a margine: «concedatur, imposita penitentia publica...»); «Anchora occorre de le done che sono corso in censura per avere tenuto le creature apreso contra il decreto però con uno poco di scusa, non perchè non voglieno obedire» (a margine: «concedatur»). Infine si richiede che sia tolta la scomunica a uno che aveva portato un figliolletto all'ingresso di un ospizio abbandonandovelo; ora però se lo è ripreso e chiede che gli sia levata la scomunica (a margine: «concedatur»). (C.U. 64, q. 30, c. 6).

Con lettera del 14.3.1587 da Porlezza (all'estremità settentrionale del lago di Lugano) un giovane di Lugano, anche a nome della fidanzata, di Porlezza, si rivolge direttamente al Vicario generale dell'arcidiocesi milanese (è l'unica richiesta, nei tre tomi considerati, che risulti redatta direttamente dagli stessi interessati e non tramite il proprio parroco) spiegando che già un anno prima avevano consumato il matrimonio non ancora celebrato e senza che ancora fossero state fatte le pubblicazioni; promisero di astenersene per il futuro ma ricaddero nello stesso peccato. Ora, sinceramente pentiti, ne chiedono perdono e pregano il Vicario generale di dar facoltà di assolverli o al Sac. Giovan Battista Bonanomi o al Sac. Giovanni Porini (dato che il Preposto è assente), così da essere di nuovo ammessi alla confessione ed alla comunione. A margine: la decisione è affermativa, «imposita et publica poenitentia», e purchè le pubblicazioni, già effettuate a Lugano, siano ripetute a Porlezza senza che facciano emergere impedimento alcuno (C.U. 66, q. 14, c. 3).

Giovanni Maria Marchesini, curato di Castellanza (fra Legnano e Busto Arsizio), in data 4.11.1588 informa che una giovane di Gorla Minore (poco a nord di Legnano) contro il volere del padre si è portata a Castellanza abitando pubblicamente col fidanzato, del quale è rimasta incinta. Si chiede facoltà di assolverli e poi di unirli in matrimonio, il tutto prima dell'ormai prossimo Avvento. A

marginè : «Concedatur facultas absolvendi a casu reservato et ipsos coniungendi in matrimonium imposita tamen penitentia salutari a curato bene visa.» (C.U. 66, q. 21, c. 2).

Il curato di Bubiano (oggi Bubbiano, nella Bassa milanese, fra Rosate e Casorate) in data 7.2.1588 informa che «se ritroveno (...) quatro persone duoi maschi et due femine, quali tra loro si sono promessi et di più hanno hauto comercio insieme et il caso è publico, così havendo poi contratti gli sponsaliti, et denontati conforme agli ordini in chiesa domando a Vostra Signoria facultà di asolvere questi tali persone insieme con la penitentia publica qual parerà a Vostra Signoria molto Illustre havendo loro contrafatto agli ordini, et havendo loro parimente publicado (= reso pubblico) il fato ». A margine: «concedatur cum poenitentia publica.» (C.U. 67, q. 5, c. 4).

Il curato di Muggiasca (che abbiamo già più volte incontrato) con lettera del 7.1.1588 si sfoga, nella prima parte, dichiarandosi «attonito» perchè ritiene che il Vicario generale non abbia stima di lui (e si richiama anche ai suoi precedenti contatti personali con San Carlo ed alle severe prove a cui allora fu sottoposto dai suoi esaminatori). Indi chiede «facoltà di assolver dai seguenti casi, videlicet una donna mentre era sposa hebbe copula carnale col sposo, nanti la celebrazione del Santo matrimonio; un'altra per haver cognosciuto carnalmente duoi fratelli, le qual ambedue non son di mia cura; un'altra puoi mia parochiana che ha tenut'il bambino forse mezza una notte, nel letto, contro 'l decreto»: dove è interessante la sottolineatura, in quest'ultimo caso, della brevità dell'infrazione: una sola volta, e neppure per una notte intera (C.U. 67, q. 7, c. 4).

Il Vicario foraneo di Sforzatica nonchè curato della vicina Mariano al Brembo, che abbiamo già ripetutamente incontrato, con lettera del 23.3.1588 si richiama anzitutto a una sua precedente richiesta: «Ho scritto un'altra volta per la facultà di casi riservati, per il bisogno di questo Vicariato (...), acciochè questi populi non patissano nelli bisogni spirituali, quali sono lontani vinticinque milia da Milano». E prosegue: «Fu interdetto un povero huomo già sono molti mesi, per non haver satisfatto questa pasca passata al precetto della Chiesa di comunicarsi; si dimanda la facultà di levarli esso interdetto dell'ingresso della chiesa, atteso che si trova pentito del suo errore». E ancora: «Un huomo ha avuto copula carnale con quella che ha puoi presa per moglie avanti che si celebrasse il loro matrimonio: dimando l'assolutione.» A margine: (sul primo caso) «concedantur casus reservati et mittatur tabella» ⁽²¹⁾; (sul secondo)

(21) Cf n. 12.

«Relassi l'interdetto con penitenza publica et anco di confessarsi una volta il mese per uno anno et comunicarsi tutte le solennità del Signore et della Madonna se così parerà a voi»; (sul terzo) «Si concede facultà». (C.U. 67, q. 14, c. 6). E', questa, la decisione più precisa e puntuale fra tutte quelle finora incontrate quanto alla pena minutamente stabilita per il secondo caso, pur attenuata dal fatto che si lascia l'ultima parola al Vicario foraneo («se così parerà a voi»), nella persuasione che nessuno meglio di lui, che conosce il penitente e l'ambiente locale, sia in grado di valutare l'adeguatezza o meno della pena che il Vicario generale si limita a suggerire.

Il curato di Cremenò (paese di montagna presso Barzio, nella Valsässina) con lettera del 24.3.1588 fa presente il caso di «uno et una, quali essendo sposi, avanti la celebratione del matrimonio cognoverunt se carnaliter semel. Questo è occorso mentre aspettavano la dispensa da Roma perchè sono parenti in quarto grado, et non è ancora spedita nè celebrato il matrimonio in facie Ecclesiae». A tergo: «Vi concedemo anco facultà di assolvere quelli dui sposa et sposo per la copula carnale avanti la celebrazione del matrimonio, con penitenze gravi atteso la qualità dell'incesto.» (C.U. 67, q. 21, c. 1). Va qui notata la duplice sottolineatura, a scopo attenuativo, che il fatto si è verificato una sola volta e che la dispensa era già stata richiesta a Roma, e avrebbe potuto quindi pervenire da un giorno all'altro.

2.7. Casi di «blasfemia»

I casi di blasfemia, piuttosto frequenti, di solito non presentano particolare interesse perchè per lo più non contengono osservazioni particolari su circostanze collaterali da parte del richiedente, ma si limitano a dichiarare semplicemente che vi sono dei blasfemi sinceramente pentiti, desiderosi quindi dell'assoluzione che viene perciò perorata. Fanno eccezione i casi seguenti.

Il prevosto di Asso con lettera del 19.1.1587 chiede di poter assolvere dalla bestemmia certuni che l'hanno pronunciata in presenza di altri, però – si aggiunge – si tratta di persone «che non sieno (= sono) abituate in questo» perchè «altramente non li assolverò così facilmente». A margine: «conceditur, non tamen pro consuetudinariis». La stessa lettera, prima, chiede di poter dare l'assoluzione a certe donne per via «de le creature che sono pasate li otto anni (sic: sta per «mesi») per la sua ferocitate che bisogna tenerli fora del cunino». A margine, anche qui: «conceditur, super quo conscientia eius oneratur». (C.U. 64, q. 12, c. 6).

Il proposto di Busto (Arsizio) con lettera del 9.3.1587 chiede la facultà di subdelegare nei casi riservati, per essere «il mio vicariato

grande», «a quei Curati che a me parrà che convenga»: questo in caso di bestemmia «non atroce», in «mangiar di grasso in giorni proibiti inavvertentemente», e «la scomunica delle cunette non recidivate»: dove è chiara l'autolimitazione ai casi di bestemmia non atroce e di mancato uso del cunino da parte di donne solo se non recidive (C.U. 64, q. 15, c. 1).

Più estesa la lettera del prevosto di Soma (oggi Somma Lombardo, fra Gallarate e Sesto Calende) del 19.3.1587: «E' tanta la multitude de biastemiatori consuetudinarii dil nome dil Signore e della Beata Vergine in questa Cura, che molti restanno sospesi, per questa causa, dalla confessione. Però prego Vostra Signoria molto Reverenda, che conceda facoltà a me, d'assolverli tutti quelli, che si trovaranno esser incorsi, et incorreranno almeno sin'alla festa della Pentecoste prossima et ch'io possi hanco suddelegare la sodetta facoltà all'altri confessori di questa cura, perchè io occupato in altre molte occupationi non posso facilmente attendere a tutti. Et che medesimamente li sodetti confessori miei coadiutori, possinno assolvere dal caso della biastemia riservato, quantunque atroce, puoiche questo caso, in una terra si popolosa, com'è questa, occorre spesso.» (C.U. 66, q. 10, c. 6).

Il curato di Besnato (oggi Besnate, poco a nord di Gallarate) con lettera del 17.3.1588 comunica: «Ho scoperto diversi della mia cura nelle confessioni passate esser incorse in caso riservato per la biestemma, non però che la biestemma istessa sia atroce, et hereticale; perciò prego Vostra Signoria molto Reverenda concedermi facoltà d'assolverli, acciò non restino prive dei Santissimi Sacramenti. Desideraria anchora, che l'authorità s'estendesse per quelli che si confessarono questa quadragesima o almeno per la Madonna di marzo (cioè per la festività della SS. Annunziata, 25 marzo: n.d.r.), acciò non havesse più occasione di fastidire Vostra Signoria.» (C.U. 67, q. 13, c. 6). Merita segnalazione anche qui il carattere «non atroce» e «non hereticale» della bestemmia, oltre alla richiesta «preventiva» contenuta nell'ultima parte della lettera, in previsione delle molte confessioni in occasione della imminente quaresima, o almeno per la festività del 25 marzo, per non dover tornare a «fastidire» il Vicario generale.

Con lettera del 22.2.1589 il curato di Santa Brigida d'Averara, Vicario foraneo temporaneamente presente in Thaeggio (oggi Taleggio, paese di montagna nella valle omonima, collaterale alla val Brembana), dopo aver affrontato vari argomenti, passa ai casi riservati: «Sono venute certe donne da me acciò l'assolvesse per haver tenute le loro creature nel letto, ma trovando io esser recidivate non con l'istesse creature, ma con altre per il passato, non gl'ho voluto metter mano. Onde prego Vostra Signoria Illustris-

sima et Molto Reverenda sia servita dar facoltà a me, in caso che non potesse ritornare in Thaeggio per la lontananza, et asprezza della strada, che possa subdelegare li loro Curati che le possano assolvere con la penitenza salutare che parerà a Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima però se così giudicherà espediente. Sono molti biastematori consuetudinari, non voglio de questi tali chieder facoltà, et voglia quanto a me, che venghiano a Milano. Saria contenta, piacendogli, non dare ad alcun Curato benchè particolarmente, tal facoltà. Perche sono stati diversi poveri, che non hanno potuto stare a spettare la licenza per li cibi latticini, per la loro gran necessità, l'hanno pigliata da se stesso. Ne darà donche ordine, come si debbe fare con questi.» (C.U. 67, q. 22, c. 5).

Ci limiteremo qui a segnalare che, nelle carte che stiamo esaminando, è questa forse l'unica volta in cui si propone che i peccatori (nella fattispecie: blasfemi consuetudinari) siano costretti a recarsi a Milano per impetrare l'assoluzione, sconsigliandosi la soluzione di «dare ad alcun Curato benchè particolarmente, tal facoltà»: una severità davvero inconsueta, ma evidentemente giustificata dal fatto che si tratta di blasfemi abitudinari, che si può sperare di piegare solo con la severità e gravosità loro imposta per conseguire l'assoluzione.

2.8. Non rispetto dell'obbligo pasquale

Anche per i casi riservati di chi non ha rispettato l'obbligo pasquale ci comporteremo come per chi si è macchiato di blasfemia, ossia ci soffermeremo solo su quei casi particolarmente interessanti per determinate circostanze che li accompagnano, o per commenti del richiedente che li rendano tali.

Il prevosto di Soma (Somma Lombardo) con sua lettera del 25.4.1587 espone il caso di due «inconfessi», dei quali fa il nome, che si rivolgono a lui «per la liberatione; il primo essendo povero, dice non havere il modo di venir costì per la liberatione, l'altro il qual pure hanco esso è povero, s'accontenta più presto di fare per pena qualcha elemosina a qualche luoco pio, come a lei parerà. Pertanto la pregho in nome loro per questa volta, che mi conceda facoltà di liberarli, puoiche pare che mi dimostrino, per quello che esteriormente si può vedere, che ubidiranno in confessarsi a tempi debiti per l'avenire.» (C.U. 64, q. 1, c.4). La lettera si può dire sia imbevuta di senso pastorale: dalla povertà dei due peccatori, per cui si propone che ci si limiti ad imporre una «qualcha elemosina a qualche luoco pio», all'impressione che il richiedente dichiara di aver riportato, che i due non tralasceranno di confessarsi in futuro, e quindi anche per questo sono meritevoli dell'assoluzione che richiedono.

Ancora da Soma, in data 28.4.87 (ossia pochi giorni dopo l'invio della lettera precedente), il prevosto nuovamente comunica di aver dovuto interdire due fedeli (nominativamente indicati) perchè «inconfessi», i quali ora richiedono di esserne «liberati»; il secondo dei due è recidivo; essendo poveri, si richiede a nome loro facoltà di liberarli dall'interdetto, con penitenza salutare, ed altra, «come a Lei piacerà». Il supplicante chiede inoltre, per sè e per il proprio coadiutore, facoltà di assolvere dal caso della bestemmia contro Dio e la Beata Vergine, perchè vi sono molti inconfessi che sono incorsi in questo caso: chiede questa facoltà almeno sino alla solennità del Corpus Domini, e possibilmente per sè e per il suddetto coadiutore, da poter subdelegare. (C.U. 64, q. 7, c. 4).

Una missiva inviata a quanto sembra da Gallarate, in data 8.1.1587, espone il caso di un penitente, esplicitamente nominato, che due anni prima era stato interdetto per non essersi confessato nè comunicato; ora intende sposarsi con una giovane dalla quale ha già avuto un figlio: ha fatto le pubblicazioni ed ora «viene per haver facoltà di esser liberato». A margine: «concedatur facultas oportuna». (C.U. 64, q. 4, c. 2).

Ritroviamo ancora il prevosto di Somma Lombardo che con lettera del 23.9.1587 chiede di poter liberare una donna dall'interdetto irrogatole in passato per non aver fatto Pasqua nemmeno l'anno prima, e che «hora mi ricerca per la liberatione, promettendo emendatione»; si chiede poi generica facoltà di assolvere per i casi riservati, «almeno sin a Natale prossimo et di puoterla hanco suddelegare, a quelli che confessaranno in questa Cura quando mi parerà espediente». A margine: «Concedatur facultas pro hoc casu et deliberetur in reliquis cum visitatore.» (C.U. 64, q. 20, c. 2).

Il curato di Carono (oggi Caronno Pertusella, poco distante da Saronno) in data 7.8.1587 espone il caso di un fedele che è risultato inconfesso per due Pasque consecutive: «La causa del prim'anno fu ch'egli era debitore di sodisfare certi danni d'uno da lui ferito; fecero poi paze per l'anno passato, ne pur si confessò per la biastema et timore di far penitenza pubblica per essere statto un'anno senza confessarsi et perciò non volse mai presentarsi dal Signor Vicario Foraneo et così fu da me interdetto. Hora s'accontenta fare quella penitenza che Sua molto Reverenda Signoria gli imporrà ancora pubblica, per tanto La prego si degna dar facoltà d'assolverlo et in l'un e l'altro Foro.» A margine: «Penitenza publica doi feste.» (C.U. 66, q. 16, c. 3). L'accento ai due Fori si riferisce evidentemente a quello sacramentale (penitenza) ed a quello penale (censura).

Il Prevosto e Vicario foraneo di Locate (oggi Locate Triulzi, a sud di Milano, in direzione di Pavia) in data 15.8.1587 comunica:

«Già quindici giorni fa fui adimandatto a confessare (...) di questa cura, qual già era stato interdetto per inconfesso, per non essersi apresentato a questa pasqua de resurecione proxima passata, conformi alli ordini et ripreso di questa negligencia promesse che subito sarebe guarito haverebe procurata l'assoluzione et de lì quatro giorni se li fece fede di povertà per andare al Hospitale, come vi andò; hora mi viene riferito dal presente latore suo filiolo che essendo ritornato a caxa non ancora guarito dalla infirmità, già otto giorni fa, heri sera poi che hebe cenato quasi all'improvvisa passò da questa vita et per non esser stato asoluto dal interdetto non lo voluto sepelire senza licencia di Vostra Signoria molto Reverenda così quella mi avixarà di quanto averò a fare che tanto farò.» (C.U. 66, q. 16, c. 6). : un caso evidentemente pietoso per la sopravvenuta inattesa morte del penitente prima della pur richiesta assoluzione e della levata dell'interdetto, per il quale ormai si chiede solo la facoltà di seppellirlo in terra consacrata.

2.9. Assenza del «cunino»

Come appare dal precedente prospetto, è questo il caso riservato occorso con frequenza di gran lunga maggiore nei tre tomi qui considerati. Ne esaminiamo le ipotesi più significative ed interessanti, che si aggiungono alle diverse altre di questo caso già illustrate nelle pagine che precedono, in occasione di richieste multiple di parroci o curati dell'arcidiocesi milanese.

Come si vedrà, l'analisi di questa particolare specie di casi riservati, così come emerge dalle lettere dei pastori d'anime dell'arcidiocesi dirette al Vicario generale per essere autorizzati ad impartire l'assoluzione ed a togliere la scomunica che qui agisce ipso facto, porta a considerazioni di vario genere. Vi si rilevano infatti soprattutto i seguenti aspetti, spesso contestualmente presenti nella medesima lettera, cioè nel medesimo caso. Anzitutto, manca raramente la precisazione se il caso, per quella data madre, si verifichi per la prima volta (il che rappresenta un'evidente attenuante), oppure la madre stessa sia «reciduata», ossia recidiva. In secondo luogo si sottolinea la situazione di povertà estrema in cui spesso si dibatte la madre che ha trascurato la predisposizione del cunino, ed il suo altrettanto frequente stato d'infirmità: si tratta di circostanze poste dal richiedente – se del caso – nella dovuta luce in quanto considerate anch'esse come attenuanti.

Un altro aspetto che viene spesso invocato a giustificazione della mancata predisposizione del cunino, è la straordinaria vivacità del bimbo interessato, ben superiore a quella che ci si attenderebbe in rapporto alla sua età anagrafica, che pur è sempre al di

sotto dei 12 mesi: a tal fine i bimbi sono via via definiti «ferozzi», «galiardi», «vighorosi» etc., e spesso è il parroco stesso che attesta di aver di persona constatato il loro eccezionale sviluppo fisico, che praticamente elimina il rischio di soffocamento. Ritorna anche, con frequenza, il motivo della distanza oppure, specie per determinati paesi di montagna, quello della difficoltà delle strade che si dovrebbero percorrere per raggiungere la sede del Vicario foraneo, il quale già disporrebbe della delega necessaria per impartire l'assoluzione: di qui la più pratica richiesta per lettera indirizzata dal parroco al Vicario generale dell'arcidiocesi, al fine di ricevere direttamente da lui la necessaria «licenza».

Molto frequente, infine, il richiamo alla motivazione morale che la «licenza» venga accordata «almeno per questa quadragesima», per non permettere che la Pasqua trascorra senza che la o le penitenti siano private della possibilità di ricevere il Signore. E' anche ripetuta la motivazione generica «tutte con qualche legittima scusa». Esaminiamo ora dei singoli casi.

In tema di *povertà*, si sofferma Giovanni Pietro Ripa, curato di Luino, che con lettera del 16.3.1587 fa presente che «alcune persone della mia Cura sono corse in casi risservati et particolarmente le povere donne per haver tenuto in letto li loro fanciulli per causa della grandissima povertà regna in loro, per non haver panni per coprirli, et stando il grandissimo freddo fatto, dove se non che facilmente li harebbero lasciati morire, il che certo a me pare caso degno di gran compassione». (C.U. 66, q. 1, c. 4).

Carlo Antonio Zucchi, prevosto di Bulate (oggi Bollate, poco fuori Milano, sulla strada per Saronno) inizia così la sua lettera del 22.3.1587: «La miserabile povertà de alquanti mi move a pregare per loro Vostra Signoria molto Reverenda si degni esser servita prestarmi per questa ottava di Pascha Santa la facoltà di assolverli dalle biastemme, et per l'error della cune, perchè se dovessero presentarsi a Milano per l'assoluzione sarebbe lor necessario perdere le giornate colle quali s'acquistano giornalmente il vitto, in questa penuria con stento per se et per i poveri figliuoli.» (C.U. 66, q. 7, c. 2): dove appare evidente la precarietà economica dei fedeli di quell'epoca, ai quali la sussistenza (diremmo quasi la sopravvivenza) era assicurata solo dal lavoro di un giorno per l'altro, senza quindi poterne «saltare» alcuno.

Il Vicario foraneo di Treviglio, Giovanni Battista Federici, con lettera del giorno 1.2.1592 dice fra l'altro: «Reputo necessario, et perciò ne supplico Vostra Signoria molto Reverenda che mi dia authorità di puoter dispensar con quelle donne che non puono tener i putini nel cunetto secondo li ordini et massime con quelle che per la miseria et povertà loro non puono osservarlo, di che

però l'assicuro che l'usarò con ogni debito riguardo et parcamente...» (C.U. 67, q. 10, c. 3).

Così il curato di Muggiasca (località che abbiamo ripetutamente incontrato) con lettera del 18.1.1588 comunica: «Nell'occorenze de confessioni, ho ritrovato alchuni haver bestemiato, o sii imprecato il santissimo nome del Signore, non però atrocemente: et alchune donne haver trangredito 'l decreto, intorno alla cura de fanciulli: alchune dico per cagione d'infermità: altre per quasi estrema povertà, perciò ho hauto ricorso dal nostro Reverendo Signor Vicario Foraneo che m'ha detto non haver facoltà de casi riservati, n'anco di dispensare, in occasioni de bambini. Però, in nome et a istanza loro humilmente gli chiedo auttorità (parendoli ispediente) d'assolver'una volta quei si troverano incorsi in questa cura. (...) Se li piace concederci di puoter'disp(ensare) le poverelle donne ne capi dispensabili in occasione de bambini, puoi che l'eccessivo freddo, et abbondante povertà lo richiede, il che piacendo gli prometto usarla solamente a'quei giudicherò profittevole.» A margine: «Si dia licenza al Vicario foraneo di potere assolvere, et subdelegare i casi particolari, con quelle avvertenze che gli pareanno necessarie al curato di Mugiasca.» (C.U. 67, q. 30, c. 3).

Il curato di Lucino (pieve di Settala) con lettera del 14.8.1587 scrive: «Havendomi suplicato più volte il presente lattore qual ha un putto di otto mesi; et dice che è talmente feroce che non vole stare nel cunino et che lui sta in periculo insieme con la molie di incorrere nella scomunica perchè loro hanno usati tutti li modi che si possano usare per fare che li stii dentro et nondimeno non li vole stare et invero io lo (=l'ho) veduto che pare un putto d'uno anno et mezo, et quanto a me mi pareria bene, piacendo ancora cossì a Sua Signoria molto Reverenda, che si dovesse concederli la licenza di tenerlo fuori per schivare li pericoli: mi rincesce assai a darli fastidio per cossì pocca cossa ma sono sforzato perchè il nostro Vicario Foraneo non ha l'autorità di poter concedere questo.» (C.U. 66, q. 16, c. 4) ⁽²²⁾.

Battista Visconte, curato seniore di Sant'Eufemia, a Milano, il 24.11.1588 informa di aver «visitato la figliola Angiela» figlia di due parrocchiani «la quale figliola l'ho ritrovata molto vighorosa et in forza perchè da se stessa si volta et move con molta forza»; se ai genitori «sarà concesso facultà di tener detta loro figliola apresso senza il cunino nel letto et la notte, non scorreranno in alcun pericolo per la loro bona cura et diligenza». (C.U. 66, q. 30, c. 5).

Il curato di Copreno (a nord di Seveso, in direzione di Como) il 10.1.1588 chiede licenza per una coppia di coniugi di alto

(22) Questa lettera è riprodotta in B.M. BOSATRA, *San Carlo difensore*, p. 71.

lignaggio, espressamente nominati, per «poter tenere presso di se, senza la cunetta, uno suo filiolo, qual passa di otto mesi, per esser feroze, et che con gran difficultà si può tenere, tanto più per non esserli periculo alcuno di suffocatione». Segue altra richiesta «di poter assolvere due donne della mia cura qual sono incorse nella scomunica, per haver tenuto li suoi filioli presso di se, senza la cuneta, et questa è la prima volta, di più è stato caso de necessità, poi che la madre era inferma.» (C.U. 67, q. 5, c. 6).

Giovanni Domenico Riva, canonico di Oggiono (in Brianza, verso Lecco, presso la sponda meridionale del lago di Annone), in data 3.2.1592 supplica «darmi ordine intorno al cunetto delle donne, essendone venuto molte per haver la licentia di levar' da quelli li figlioli che hano passato sette, et otto mesi, non essendovi costì alcun mezzo per commodità d'esse, et questo particolarmente nel santo Giubileo, il quale da tutti con grande satisfazione, et divotione è statto riceputto.» (C.U. 67, q. 12, c. 3).

Giovanni Andrea Pancero, curato di Osnago (in Brianza, poco sotto Merate), con lettera del 24.3.1588 comunica: «Ho nella mia cura una donna quale per esser inferma et debbole non ha potuto osservare di tenere la creatura nel cunino ordinariamente, così di presente si ricerca da Vostra Signoria non solamente di esser assolta della scomunica incorsa, ma ancora, per l'avvenire di puoter tenere fuori del cunino la creatura la quale intra nelli sette mesi, et è honestamente allevata. Vorrei che Vostra Signoria fosse contenta di darmi licenza per altre persone c'hanno le creature da 9 et 10 mesi che sono allevate bene le creature, che io le potesse dispensare di tenerle fuori del cunino.» A margine: (I richiesta) «Concedatur facultas absolvendi»; (II richiesta, riguardante la stessa persona) «concedatur Vicario Foraneo»; (III richiesta) «adeant Vicarium Foraneum». (C.U. 67, q. 17, c. 3).

Il curato di Caslino (oggi Caslino d'Erba, poco a nord di Erba, paese di mezza montagna) in data 8.3.1587 comunica che nella sua cura vi sono molte donne con creature che hanno più di otto mesi e «sono galiarde» e quindi non possono esser tenute nel cunino, e inoltre il Vicario foraneo (da cui eventualmente impetrare la dispensa) è lontano 16 miglia: di qui la richiesta di dispensa fatta per lettera direttamente al Vicario generale (C.U. 67, q. 26, c. 2).

Cesare Cattaneo, curato di Civate (presso Lecco, in direzione di Erba), in data 28.2.1588 scrive: «Per esser io molto da lontano dal Signor Vicario Foraneo di più assai de tutti gli altri curati vorrei supplicar come di novo supplico a volerli conceder licenza de casi rervati (sic), per questa quadragessima, et se pur non la mi vol' conceder de tutti la mi conceda almeno per la biastema, et per quelle done del cunino non reciduate et reciduate, et di poter dar

licenza a dette donne quando essi figlioli suoi sono di mesi otto o novi (e) molto prosperosi di tenergli fuori del cunino, perche si debbano andar ogni volta dal Vicario Foraneo, gli rinchresse assai la strada et specialmente chi vol andar per il lago in barcha, o che non la (sic) trovano a casa et per questo il più delle volte incorano in scomunica perche i putti non vogliono star in detti cunini, quando sono così prosperosi, et così la prego a non manchar et per non tediarla tanto facio fine col fargli humilissima riverenza.» A margine: «Il Vicario Foraneo ha facultà al quale dovere fare ricorso nelli bisogni della sua cura non parendoci bene di allargare la mano acciò li penitenti conoscano l'importanza dell'offesa.» (C.U. 67, q. 18, c. 4). Qui la risposta è sostanzialmente negativa: si insiste sulla necessità che le penitenti richiedano l'assoluzione al Vicario foraneo, che è abilitato a rilasciarla, non sembrando il caso di «allargar la mano» in proposito, e ciò anche perchè in questo modo (ossia costringendole a recarsi presso il Vicario foraneo) esse si renderanno meglio conto della gravità della «offesa» commessa.

In materia di *distanza* dalla sede del Vicario foraneo o di *strada disagiata*, oltre l'ultimo caso ora esaminato citiamo i seguenti.

Il curato di Pagnona (paese di montagna nella Val Varrone, Alto Lario) in data 13.3.1587 scrive: «A li giorni passati il Signor Vicario passato Mons. Mora mi dette licentia di assolvere certe done da la exomunica per havere tenuto li figlioli nel letto ma le reciduate che io li mandasse dal Signor Vicario Foraneo ma sono tanto lontano che non li possono andare senza grande discomodità, et siamo lontani dal Signor Vicario Foraneo in circha a otto miglia et così domando licentia di poterli assolvere se è possibile. Domando licentia di casi reservati in generale almeno sino a pasqua, solamente per la mia cura, et io ne resto molto confuso per esser così lontano da quelli che hano la autorità et specialmente dal Signor Vicario Foraneo et grandamente ne ho di bisogno per essermi capitato duoi o trei casi de importanza che mandandoli a de altri a confesarsi o non comunicandoli a Pasqua ne poteria succedere maggior scandolo, et se non fusse così sotto a la Pasqua saria sforzato a venire a Milano a posta però (= perciò) io ne aspetto la autorità». (C.U. 64, q. 8, c. 3).

Viviano Gussalli, vice-curato di Brumano (paese di montagna a oriente di Lecco, dietro il Resegone), in data 10.3.1587 scrive. «Sono nella mia cura alcune donne incorse nell'iscomunica per haver tenuti i bambini nel letto la notte con loro, senza il cunino, alche non solo hanno consentito, ma anche dato opera alcuni de i mariti loro; hora per esser il tempo d'ascoltare le confessioni loro, affinché non restino invilupate, prego Vostra Signoria molto Reverenda si degni avisarmi a darmi ordine di quanto s'ha da fare in ciò; le

havrei inviate al Signor Prevosto nostro di Lecco, ma non possono per la distanza, et grandi nevi, et ghiacci che si trovano al passare del monte, andarvi. Credo haverne assolte alcune di loro altre volte per lettere di Mons. Fontana, da simil escommunica; hor so si avrà altro riguardo per esser recidivate. Vostra Signoria molto Reverenda provegga come li pare espediente, che tanto, humilmente, si farà, quanto sarà la sua buona dispositione.» (C.U. 64, q. 10, c. 1).

La seguente lettera del 17.3.1587 del Prevosto di Gorgonzola, pur località di pianura, mette bene in evidenza le difficoltà pratiche che le penitenti incontrano a prendere concreto contatto col Vicario foraneo residente nella non vicinissima Cernusco, perchè talvolta assente, ed anche a causa delle sue numerose mansioni che non sempre gli permettono di dare immediato ascolto alle penitenti: «Occorrono molti casi riservati, nella cura della prepositura di Gorgonzola, per essere di popolo molto numeroso, et in particolare vi sono molte donne, per non haver tenuto nelle cunne li loro figlioli; la facoltà di l'assolutione è data solo al Signor Vicario Foraneo habitante in Cernuschio discosto per quattro miglia e più, che con grandissime incomodità vi ponno venir le donne, et quando vi vengono, non lo ritrovano, et alle volte per le molte occupationi che ha de la sua cura non pò attendere ad altri. Per questo supplico a Vostra Signoria molto Reverenda a voler dar a me facoltà, se non a tutta la mia pieve, almeno nella terra di Gorgonzola di poter assolvere da detti casi riservati, come il solito, che questo sarà con molta comodità, et servitio di quelle anime, essendo che la esperienza mostra che il mandar donne da altri per assolutione dà sempre maggior suspitione di quello che è in verità.» (C.U. 64, q. 18, c. 1).

Come prima accennato, sono ripetuti i *richiami* pastorali *alla quaresima* ormai prossima o già iniziata, o *alla Pasqua* imminente, circostanze che inducono molte donne ad accostarsi al sacramento della penitenza: di qui la necessità dei richiedenti di disporre per tempo della necessaria licenza per assolverle in rapporto specificamente al caso riservato dell'assenza del cunino.

Così chiede il prevosto di Melegnano (borgo a sud-est di Milano) con lettera del 12.3.1587: «Puoi che ogni giorno mi vengono molte persone quali di questo vicariato sono incorse in varii casi riservati, perciò affinché possino esser confessati sarà bene ch'ella mi mandi la facoltà di puoter subdelegare in particolare li curati specialmente li bestemiatori, et in oltre la facoltà di assolvere le donne quali sono incorse nella scomunica per causa de' cunini quali sono recidivate, almeno per questa quattresima et Ottava di nostro Signore acciò anch'elle siano admesse a Santissimi Sacramenti con quella penitenza grave che a Vostra Signoria molto Reverenda parerà». (C.U. 64, q. 3, c. 1).

Anche il prevosto di Besozzo (centro collinare fra il lago di Varese e quello Maggiore) in data 5.3.1587 chiede la facoltà dei casi riservati per poter «consolar i penitenti di tutto il vicariato in questo sacro tempo quadragessimale, però non m'essendo stata mandata sin hora, me farà gratia mandarmela per il presente lator. Ho parimente bisogno facoltà d'assolver le donne per i cunnini etiam che sieno reciduate, et insieme di poterle dar licenze di tener appresso i fanciulli». Aggiunge che fin dall'inizio del suo servizio ha avuto queste facoltà, e chiede quindi che gli vengano confermate per un altro anno (C.U.64, q. 7, c. 6).

Il vicario di Chivate (oggi Civate: lo abbiamo già incontrato) in data 24.1.1587 è a «pregarla (...) a concedermi i casi riservati per questa quatragesima, et non concedendomeli, mi dia al mancho authorità di assolver una donna qual ha dato la morte a suo marito col tosicho et tre donne per causa dil Cunino et sono riciduate, et quatro altre qual non sono riciduate.» (C.U. 64, q. 10, c. 6).

Il curato di Casbenno (oggi Casbeno, sobborgo a sud-ovest di Varese) in data 16.3.1587 scrive: «Supplicai alli giorni passati a Sua Signoria molto Reverenda concedermi facoltà d'assolvere le donne de mia cura, incorse nella scomunica contra il decreto delle cunette, di novo replico concedermi tal facoltà acciò non restino senza il debito frutto de questa santa Pasqua, tra' quale ne sono due recidivate.» (C.U. 64, q. 18, c. 4).

E' anche ripetutamente richiamata la generica presenza di una qualche *legittima scusa* (per l'assenza del cunino) non meglio precisata, o in aggiunta ad altre specifiche giustificazioni.

Così Giovanni Conti curato di Canzo (subito prima di Asso, nella Valassina) con lettera del 1.4.1587 si richiama ad una autorizzazione anteriore risalente al 26 febbraio dello stesso anno, per assolvere «le done de la mia cura incorse nella excomunica, per haver tenuti gli figlioli nel lecto, qual non herrano residue: hora ne restano alcune inconfesse quali sono ressiduate nella excomunica, chi per infirmità degli figlioli, chi per la infirmità de la matre, chi per una cossa, chi per l'altra, tute però con qualche legitima scuxa. Le quale hora tute dessiderano de esser liberate dalla excomunica acciò si possinno comunicare in questa octava di pascha per observantia del comandamento dela santa Matre Giesia.» (C.U. 66, q. 13, c. 3).

Meno di due mesi dopo, il 22.5.1587, lo stesso curato di Canzo riprende il discorso in occasione della imminente festività del Corpus Domini: «Molte persone de la mia Cura sono presentate ala santa confessione per conseguire le sante indulgentie dela solemnitade del Santissimo Corpo de Cristo Benedetto. Fra quali gli sono certe povere done reciduate nela scomunica per la retentione degli lor

figlioli nel lecto, senza il cunetto, una de le quali ha haoto duoi figlioli in un parto, et non si poteva far di mancho per le lor infirmità: parimente una altra ha tenuto il figliolo tre volte nel lecto per infirmità: et certe altre povere done, tute però con qualche ligitima scuxa. Con che si prega Vostra Signoria molto Reverenda esser servite per amor del Signor Idio in salute dele anime lor conceder facultà di absolvere le sudette done. Et questo fastidio si dà a Vostra Signoria molto Reverenda per esser il nostro Signor Vicario Foraneo, lontano incircha milia 15. Et per questa causa facciamo recapito da lei.» (C.U. 66, q. 8, c. 2).

IV. NOTA CONCLUSIVA

Le lettere esaminate nella parte terza, pur traendo costantemente origine da un fatto oggettivo penitenziale (ossia l'esistenza di un peccato riservato, che ha provocato la richiesta epistolare inviata dal parroco al Vicario generale dell'arcidiocesi), col passar dei secoli hanno gradualmente acquisito un valore storico-archivistico tutto particolare che ha trasceso l'aspetto penitenziale che pur le aveva all'inizio provocate. Infatti, le circostanze di fatto illustrate in moltissime lettere dai parroci mittenti ci permettono oggi, a distanza di ormai quattro secoli, di disporre di uno spaccato della vita non solo religiosa ma anche sociale degli anni immediatamente successivi al tempo di San Carlo.

Disponiamo quindi, oggi, di un patrimonio archivistico di notevole valore, non tanto o non solo per il contenuto strettamente penitenziale di tali lettere, quanto per lo squarcio di vita che molte di esse ci offrono, il che le trasforma in una vera e propria finestra aperta sulla quotidianità della fine del XVI secolo in Lombardia: un documento tanto più prezioso essendo di prima mano e praticamente inedito.

Non vogliamo qui riprendere per esteso quanto abbiamo già esposto nell'esaminare ciascuna lettera considerata; ci limiteremo a ricordare i «temi» che più di frequente in esse incontriamo: la «necessità» – sottolineata più volte dai parroci – in cui certi fedeli poveri si sono trovati di non rispettare il digiuno nei giorni prescritti, per l'assenza di qualsiasi cibo magro alternativo (ad es.: lettera del curato di Premana, 17.6.1587, par. 2.2.; lettera del curato di Santa Brigida di Averara, 22.2.1589, par. 2.7.); la distanza di un paese di montagna dalla sede del Vicario foraneo, per giunta in periodo invernale, cosa che rende più agevole la richiesta fatta direttamente al Vicario generale (lettera del curato di Valtorta, 14.2.1587, par. 2.2.); la giustificazione talvolta invocata per l'assenza

del cunino a nome di «povere donne per haver tenuto in letto li loro fanciulli per causa della grandissima povertà che regna in loro, per non haver panni per coprirli, et stando il grandissimo freddo fatto, dove se non che facilmente li harebbero lasciati morire, il che certo a me pare caso degno di gran compassione» (lettera del curato di Luino, 16.3.1587, par. 2.9.); la circostanza che «se dovesero presentarsi a Milano per l'assoluzione (si tratta di penitenti per blasfemia e per l'assenza del cunino, n.d.r.) sarebbe lor necessario perdere le giornate colle quali s'acquistano giornalmente il vitto, in questa penuria con stento per se et per i poveri figliuoli» (lettera del curato di Bollate, 22.3.1587, par. 2.9.), da cui risulta chiaro che a quei tempi per un capo famiglia perdere anche una sola giornata di lavoro significava non avere di che sostentare sè ed i propri familiari; la strada (tagliata dal Resegone), particolarmente impervia nei mesi invernali, fra il paesino di Brumano e Lecco, con conseguente impossibilità di inviare in questa seconda località le donne che non hanno rispettato l'obbligo del cunino per farsi assolvere da quel prevosto: di qui la richiesta epistolare rivolta direttamente al Vicario generale (lettera del vice-curato di Brumano, 10.3.1587, par. 2.9.).

Abbiamo inoltre suddiviso per mesi (a prescindere dall'anno) le 79 lettere esaminate nella Parte terza, ottenendo la seguente distribuzione: gennaio 8; febbraio 12; marzo 23; aprile 6; maggio 2; giugno 2; luglio 3, agosto 7; settembre 4; ottobre 1; novembre 10; dicembre 1. Appare evidente la forte concentrazione nel bimestre febbraio-marzo ed in novembre: la prima chiaramente dovuta all'avvicinarsi della quaresima e del successivo tempo dell'obbligo pasquale, come del resto abbiamo già accennato al par. 2.9.; e la seconda all'approssimarsi della festività natalizia. A quest'ultimo proposito, ricordiamo la lettera del curato di Brugora: «avicinandosi la festa della Natività del Signore, nella quale sogliono quasi tutti li miei sudditi fare la S.ma comunione...» (del 12.12.1588, par. 2.4.), ove è interessante l'attestazione fornita dal curato dell'accostarsi in massa del suo popolo alla S. Comunione in un periodo del calendario liturgico pur importantissimo ma diverso da quello dell'obbligo pasquale.

Ma le lettere dei parroci si richiamano talvolta anche ad altre festività religiose: così quella del prevosto di Somma Lombardo, comunque legata all'obbligo pasquale: «prego ... che conceda facoltà a me, d'assolverli tutti quelli, che si trovaranno esser incorsi, et incorreranno almeno sin'alla festa della Pentecoste prossima...» (del 19.3.1587, par. 2.7.); così quella del curato di Besnate: «Desidararia anchora, che l'authorità s'estendesse per quelli che si confessarono questa quadragesima o almeno per la Madonna di Marzo» (cioè per la festività della SS. Annunziata, il 25 marzo; lettera del 17.3.1588, par. 2.7.). Comunque questa forte concentrazione di lettere nel

bimestre febbraio-marzo è un'eloquente conferma dell'importanza che anche in quel tempo rivestiva la «pastorale» pasquale.

Dobbiamo qui pure ricordare che tutte le lettere esaminate nella Parte terza (relative, come sappiamo, al periodo 1586-1592) riguardano gli anni in cui l'arcidiocesi milanese venne retta (dal 1584 al 1595) dall'immediato successore di San Carlo, l'arcivescovo Gaspare Visconti, che permise la «saldatura» fra i due ben più famosi cugini Borromeo (Federico gli succederà appunto nel 1595). Il nome del Visconti non compare mai nel carteggio prima esaminato, ma sembra più che logico ritenere che lo spirito pastorale presente nelle risposte del suo Vicario generale ai parroci dell'arcidiocesi fosse stato ispirato da specifiche istruzioni impartite una volta per tutte al proprio Vicario dal Visconti medesimo, nel delegargli i poteri per il seguito da dare a tali lettere. Ciò va a tutto onore di questo personaggio, perchè dimostra quantomeno la sua grande fedeltà, nell'applicazione della normativa borromaica, allo spirito di quel legislatore, una fedeltà non disgiunta da un palese senso di umana comprensione e di personale partecipazione. In questo senso confidiamo che il presente nostro contributo possa forse rappresentare un sia pur modesto apporto alla conoscenza di questo pastore della Chiesa milanese, troppo spesso riduttivamente considerato un elemento di semplice transizione fra i due grandi Borromeo che lo precedettero e lo seguirono sulla Cattedra di Sant'Ambrogio: una posizione che ha finito in un certo senso col danneggiarlo, relegandolo in un ruolo ingiustamente minore, anche se in anni recenti si è assistito ad una ripresa di interesse per la sua figura ⁽²³⁾.

Desideriamo infine citare qui le parole – da noi pienamente condivise – espresse dal responsabile dell'archivio della Curia ambrosiana a proposito dello spirito di cui sono pervase le missive da noi fatte oggetto di studio: «Si pensi all'importanza, per la storia della morale, delle lettere inviate dai Parroci agli Ordinari o ai Vicari generali per chiedere la facoltà di assolvere da peccati riservati: esse sono spesso rivelatrici dell'animo del sacerdote, della sua vicinanza al popolo, della sua indulgenza: in una parola del suo ruolo di mediazione in campo morale» ⁽²⁴⁾.

(23) Cf AA.VV., «*Studia Borromaica*», 1 (1987), numero interamente dedicato allo studio di Gaspare Visconti.

(24) B. M. BOSATRA, *Recenti miscellanee sulla religiosità popolare* (VI), «La Scuola Cattolica» 115 (1987) 69, n. 165.

Sulla vicinanza del clero al proprio popolo (comprensione, condivisione, ricerca di attenuanti, intercessione e mediazione nei confronti dell'autorità episcopale) si veda anche A. GAMBASIN, *Gerarchia e popolo dei fedeli tra il Concilio di Trento e il Vaticano primo*, «Ricerche di storia sociale e religiosa» 11 (1977) 53-74 (e particolarmente 72).

A noi inoltre sembra che il suddetto significativo riconoscimento, che parrebbe riguardare solo il clero autore delle missive dirette al Vicario generale della Curia milanese, possa essere meritatamente esteso anche al clero medio e alto della Curia stessa: questo ci sentiamo di dire avendo constatato che – come abbiamo visto – praticamente tutte le risposte della Curia alle richieste dei parroci sono risultate affermative.

E a questo punto si inserisce la nota di merito prima accennata per l'arcivescovo Gaspare Visconti, quale sicuro ispiratore delle decisioni del proprio Vicario. Vi fu quindi, negli anni a cui si riferiscono le lettere qui esaminate (1586-1592), una perfetta interazione, una totale sintonia fra penitente-parroco-vescovo e viceversa, con una mirabile funzione di «snodo» ricoperta in entrambi i sensi dall'elemento centrale – il parroco richiedente – per il quale la risposta favorevole infine ricevuta dal proprio vescovo – sia pure per il tramite del Vicario generale – dev'essere sempre stata – è facile prevederlo – causa di consolante intima soddisfazione, in vista del raggiungimento del già citato scopo primario della missione pastorale perseguita dalla Chiesa intera e da ogni suo singolo membro: quella «salus animarum» che, come recitano le ultime parole dell'ultimo canone (il 1752) del vigente Codice di diritto canonico, «in Ecclesia suprema semper lex esse debet.»

OTTAVIO PASQUINELLI
*Tribunale Ecclesiastico
Regionale Lombardo*